



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 684

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 16 ottobre 2012

## I N D I C E

### Giunte

Regolamento

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 16

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 44

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 146)* . . . . . » 46

*Plenaria* . . . . . » 46

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 49

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 61

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 68

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 76

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 80

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 82

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	97
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	104
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 183)</i> . . . . .	»	107
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	108
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	113
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 209) (antimeridiana)</i> . . . . .	»	118
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 210) (1<sup>a</sup> pomeriggio)</i> . . . . .	»	118
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	119
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 211) (2<sup>a</sup> pomeriggio)</i> . . . . .	»	127
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	128

### **Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	131

### **Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	134
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	135



## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria**

**18ª seduta**

*Presidenza del Presidente del Senato*  
SCHIFANI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SEGUITO E CONCLUSIONE DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI STATUTO, BILANCI E CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI (DOC. II, NN. 34, 35, 36 E 37)*

Il PRESIDENTE introduce i lavori ricordando che la Giunta aveva deliberato nella precedente seduta di avviare i lavori di modifica del Regolamento in materia di statuto e contributi ai Gruppi parlamentari, prendendo le mosse dalla proposta di modificazione a firma dei Senatori Questori (*Doc. II, n. 35*).

Entro il termine già fissato per la giornata di ieri, sono pervenute alla Presidenza sedici proposte emendative sulle quali chiede che il senatore Ceccanti, nello svolgere la relazione, possa sin dal principio soffermarsi, esprimendo il proprio orientamento.

Il relatore, senatore CECCANTI, illustra il contenuto della proposta di modificazione del Regolamento a firma dei Senatori Questori osservando come essa si componga di quattro articoli, il primo dei quali denomina come statuti gli odierni regolamenti interni dei Gruppi, stabilisce le modalità di trasmissione e pubblicazione di questi ultimi e svolge norme relative a competenze e responsabilità interne a ciascuna compagine parlamentare. L'articolo 2 è relativo ai locali, alle attrezzature e ai contributi destinati ai Gruppi parlamentari, mentre l'articolo 3 si riferisce alla gestione contabile e finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti della modifica del Regolamento.

Accogliendo l'invito del Presidente, passa quindi ad esprimere il proprio avviso sul contenuto di ciascuna delle norme illustrate muovendo già da ora dalle proposte emendative ad esse riferite.

Innanzitutto non ritiene di condividere l'intento sotteso alla proposta premissiva 01.1 di fornire una definizione della natura dei Gruppi parlamentari. È vero, infatti, che la Camera dei deputati si è mossa in questa direzione, tuttavia prendere posizione su una questione tanto delicata e complessa, peraltro con una formulazione che lascerebbe adito a non pochi dubbi e in molti ambiti, non gli appare opportuno. Con ciò dichiarando la propria contrarietà alla proposta citata, ritiene invece importante che si pervenga all'approvazione delle proprie proposte emendative 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, le quali rispettivamente sono orientate ad attribuire all'organo assembleare di ciascun Gruppo la competenza ad approvare il rendiconto e lo statuto; a sostituire, ovunque ricorra, il termine stesso di «statuto», con quello più tradizionale e giuridicamente proprio, di «regolamento»; infine, a stabilire forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, anche con riferimento ai trattamenti economici corrisposti per ciascun livello di inquadramento del personale.

Con riguardo all'articolo 2 dichiara di voler ritirare il proprio emendamento 2.2, affinché abbiano ingresso nella proposta le disposizioni recate dall'emendamento 2.1, a firma del senatore Zanda; quest'ultimo riformula la disciplina in materia di locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi, stabilendo, tra l'altro, il principio di onnicomprensività del finanziamento annuale e di proporzionalità del suo ammontare alla consistenza numerica dei Gruppi.

Con riferimento all'articolo 3 gli appaiono condivisibili le proposte 3.2 del senatore Belisario, 3.4 a sua propria firma, di contenuto sostanzialmente identico alla successiva 3.5, anch'essa del senatore Belisario. Infine si dice favorevole all'emendamento 3.6 con il quale il senatore Quagliarello intende disciplinare la sorte delle quote non spese e restituite dai Gruppi ai sensi del comma 8 attualmente previsto dalla proposta in esame.

Hanno luogo quindi diffusi scambi di opinioni ed orientamenti sul testo dell'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BELISARIO insiste sull'opportunità di consegnare al Regolamento, con l'emendamento premissivo 01.1, una definizione dei Gruppi parlamentari che ne rafforzi il legame con i partiti politici.

Svolgono argomenti contrari all'intento definitorio sotteso a tale proposta emendativa il senatore PASTORE e la senatrice FINOCCHIARO. Quest'ultima, oltre a rilevare alcune ambivalenze insite alla definizione proposta, ne sottolinea il potenziale e controverso impatto sistematico.

Si svolge quindi un dibattito sull'articolo 2 e le proposte emendative ad esso riferite.

Il senatore BELISARIO ritiene condivisibile l'introduzione dei principi di onnicomprensività e ammontare proporzionale alla consistenza dei trasferimenti annuali in favore dei Gruppi e ritiene decisivo salvaguardare il bene primario della chiarezza, della trasparenza e dell'intellegibilità della corresponsione e dell'impiego delle risorse trasferite. Aggiunge tuttavia che non si può non tener conto dei criteri in base ai quali si è sino ad ora disciplinata l'assegnazione del personale ai Gruppi parlamentari all'inizio della Legislatura.

Il senatore PASTORE si limita a chiarire come il proprio emendamento 2.4 tenda a introdurre tra le attività dei Gruppi parlamentari cui destinare le risorse trasferite anche quella di natura schiettamente politica; quest'ultima, solo al prezzo di una difficile ed inopportuna distinzione terminologica, potrebbe essere differenziata dall'attività parlamentare.

La senatrice FINOCCHIARO ritiene che il criterio di computo dell'ammontare dei trasferimenti in senso proporzionale alla consistenza di ciascun Gruppo sia l'unica via concretamente percorribile in termini sistematici e di logica organizzazione delle strutture afferenti alle compagini di Senatori. Le pare poi comprensibile l'intento illustrato dal senatore Pastore con riferimento alla proposta emendativa 2.4 da questi presentata.

Per il senatore ZANDA la definizione offerta con il proprio emendamento 2.1, che riscrive l'intera disciplina dell'articolo 2 della proposta dei Senatori Questori, appare sufficientemente precisa e, in proposito, ritiene opportuno che si mantenga il legame con le attività parlamentari per l'impiego delle risorse trasferite dal Senato ai Gruppi.

Al senatore CALDEROLI sembra che la distinzione formalistica tra attività parlamentare e attività politica dei Gruppi, così da escludere la seconda dalle possibilità di impiego delle risorse economiche trasferite, sia non condivisibile e comunque ardua da regolare e mantenere.

Il senatore QUAGLIARIELLO osserva che dietro alla stesura del testo dell'articolo 2 si situano questioni particolarmente rilevanti per la vita di questa assemblea parlamentare; in particolare, si deve aver riguardo a non facilitare la proliferazione dei Gruppi parlamentari, incentivandone la formazione con una disciplina eccessivamente dispersiva dei trasferimenti dal Senato in loro favore. Infatti, la moltiplicazione dei Gruppi parlamentari può incidere sugli equilibri politici e sui lavori di tutti gli organi del Senato. Se si muove da questo punto di vista si converrà che le altre questioni assumono contorni meno rilevanti. Pertanto si potrebbe pensare di adottare la decisione definitiva in punto di criteri per calcolare l'ammontare dei trasferimenti, in occasione dell'esame di modifiche regolamentari di maggior valore sistemico e di natura complessiva.

Il senatore D'ALIA interviene sull'articolo 2 e gli emendamenti che vi afferiscono. Afferma che i principi di proporzionalità in base alla consistenza e di onnicomprensività del trasferimento in favore dei Gruppi gli appaiono condivisibili; tuttavia disposizioni di tal fatta, non possono essere introdotte con radicalità perché, senza dubbio, vi sono attività condotte da ciascuna compagine di Senatori che non si pongono in diretta relazione con la consistenza numerica degli appartenenti al Gruppo. Dunque ritiene si debba evitare che talune funzioni, quale quella di documentazione e supporto di studio interno, siano precluse alle formazioni parlamentari meno numerose. A ciò si potrebbe provvedere con la garanzia di un ammontare minimo eguale per tutti che possa essere, ad esempio, determinato, con deliberazione del Consiglio di Presidenza.

Con il senso complessivo di queste considerazioni si dice concorde, infine, anche il senatore CALDEROLI il quale, passata la Giunta alla disamina degli emendamenti riferiti all'articolo 3, evidenzia lo spirito della proposta 3.1 a firma propria e del senatore Mazzatorta; quest'ultima intende consentire che l'attività di controllo della regolare tenuta della contabilità di ciascun Gruppo possa essere effettuata anche da soggetti non organizzati in forma societaria.

Non essendovi altri Senatori che intendono intervenire si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE pone in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Risulta respinto l'emendamento 01.1, mentre vengono approvate le successive proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, quest'ultima in un testo corretto in cui il riferimento alla parola «statuto», viene sostituita dalla parola «regolamento». Con distinta votazione è quindi approvato l'articolo 1 come emendato.

In seguito ad interventi del RELATORE e dei senatori GIULIANO, D'ALIA, PASTORE e ZANDA, quest'ultimo riformula l'emendamento 2.1 in un nuovo testo; la proposta emendativa 2.1 (testo 2) sottoposta a votazione, risulta approvata mentre l'emendamento 2.2 viene ritirato e gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5 sono preclusi.

Posto in votazione, è quindi approvato l'articolo 2 come emendato.

Si passa alle votazioni riferite all'articolo 3. Dopo un breve intervento del RELATORE, l'emendamento 3.1, posto ai voti, è respinto. Dichiarato inammissibile l'emendamento 3.3, sono invece approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.2 e 3.6; l'emendamento 3.4 viene ritirato dal RELATORE il quale dichiara il proprio favore per l'accoglimento dell'emendamento 3.5.

Posta ai voti, quest'ultima proposta emendativa risulta approvata.



Con due distinte votazioni sono anche approvati l'articolo 3 come emendato e l'articolo 4.

La Giunta, dopo che il senatore CALDEROLI ha fatto rilevare il proprio voto contrario, conferisce infine mandato al RELATORE a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo come emendato e a proporre l'assorbimento delle altre proposte di modifica regolamentare all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15.20.*

## EMENDAMENTI AL DOC. II, N. 35

### 01.1

BELISARIO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

*(Modifica all'articolo 14 del Regolamento)*

1. All'articolo 14 del Regolamento, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I Gruppi parlamentari sono associazioni di senatori la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo".

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Definizione e composizione dei Gruppi parlamentari».*

---

### Art. 1.

#### 1.1

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: «dalla propria costituzione,» aggiungere le seguenti: «l'assemblea di».*

---

**1.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «statuto» con la seguente: «regolamento».*

*Conseguentemente, nel titolo del documento, sostituire la parola: «statuto» con la seguente: «regolamento».*

---

**1.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-ter», dopo le parole: «indica in ogni caso» aggiungere le seguenti: «nell'assemblea del Gruppo».*

---

**1.4 (v. testo corretto)**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «3-ter» inserire il seguente:*

*«3-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento ai trattamenti economici corrisposti per ciascun livello di inquadramento del personale».*

---

**1.4 (testo corretto)**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «3-ter» inserire il seguente:*

*«3-quater. Il regolamento individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento ai trattamenti economici corrisposti per ciascun livello di inquadramento del personale».*

---

**Art. 2.****2.1 (v. testo 2)**

ZANDA

*Sostituire il capoverso «Art. 16» con il seguente:*

«Art. 16. - (*Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari*). – 1. Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. A ciascun Gruppo è altresì assicurato, a carico del bilancio del Senato, un finanziamento annuale onnicomprensivo, proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, per le finalità di cui al comma 2.

2. Le risorse a carico del bilancio del Senato complessivamente erogate in favore dei Gruppi parlamentari, come determinate in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinate dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale».

---

**2.1 (testo 2)**

ZANDA

*Sostituire il capoverso «Art. 16» con il seguente:*

«Art. 16. - (*Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari*). – 1. Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali, di attrezzature e di una dotazione minima di risorse relative al personale, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. A ciascun Gruppo è altresì assicurato, a carico del bilancio del Senato, un finanziamento annuale onnicomprensivo, proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, per le finalità di cui al comma 2.

2. Le risorse a carico del bilancio del Senato complessivamente erogate in favore dei Gruppi parlamentari, come determinate e definite in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinate dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il

funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale».

---

## 2.2

IL RELATORE

*Al capoverso «Art. 16», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. A ciascun Gruppo é altresì assicurato, a carico del bilancio del Senato, un finanziamento annuale onnicomprensivo, per le finalità di cui al comma 2».

---

## 2.3

CALDEROLI, MAZZATORTA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati dai Gruppi allo svolgimento delle attività parlamentari e politiche, ivi compresi gli ambiti relativi all'informatizzazione, alla comunicazione, agli studi e alle consulenze professionali, all'editoria e alla rappresentanza, nonché per il funzionamento degli organi e delle strutture e per il trattamento economico del personale».

---

## 2.4

PASTORE

*Al comma 2, dopo la parola: «parlamentare», aggiungere le seguenti: «, politica».*

---

**2.5**

PISTORIO

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle spese di comunicazione, di informazione e di sostegno dell'attività politica nella circoscrizione territoriale di elezione dei singoli parlamentari».*

---

**Art. 3.****3.1**

CALDEROLI, MAZZATORTA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Consiglio di Presidenza individua gli organismi di revisione contabile incaricati della verifica della regolare tenuta della contabilità di ciascun Gruppo, della regolare rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e della conformità del rendiconto di esercizio alle scritture e alla documentazione contabile e della redazione di una relazione sul rendiconto di cui al comma 1».

---

**3.2**

BELISARIO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1».

---

**3.3**

BELISARIO

*Al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I Senatori Questori trasmettono il rendiconto alla Corte dei conti per il relativo controllo di conformità».*

*Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «del controllo di conformità», con le seguenti: «dei controlli di conformità».*

---

**3.4**

IL RELATORE

*Al capoverso «Art. 16-bis», comma 7, quarto periodo, dopo le parole: «Le decadenze previste dal presente comma», inserire le seguenti: «comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, le somme ricevute a carico del bilancio del Senato e non rendicontate. Tali deliberazioni».*

---

**3.5**

BELISARIO

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comportano altresì l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Senato e non rendicontate, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza».*

---

**3.6**

QUAGLIARIELLO

*Al primo comma, capoverso «Art. 16-bis.», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*«8-bis. La quota non spesa e restituita di cui al comma 8 confluisce in appositi fondi, istituiti separatamente per ciascun Gruppo, e viene accantonata, per un periodo non inferiore a un anno, per far fronte a eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute».*

---

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria**

**131<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**BERSELLI**

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico e per l'interno De Stefano.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(2347) DELLA MONICA ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali*

*(2657) SANNA ed altri. – Disposizioni sull'elettorato passivo dei magistrati nelle elezioni e sulla nomina di magistrati negli organi di governo di regioni ed enti locali*

*(2662) CASSON ed altri. – Norme relative ai magistrati eletti al Parlamento italiano o europeo o aventi incarichi di governo*

*(2771) D'ALIA ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali*

*(2780) QUAGLIARIELLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati*

*(2790) RUTELLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità della funzione magistratuale con l'assunzione di cariche nelle assemblee elettive e negli organismi di governo nazionale e locale*



(2802) *D'ALIA e SERRA. – Disposizioni in materia di incompatibilità dei magistrati all'assunzione di cariche pubbliche elettive e di incarichi di governo*

(2810) *MARITATI e DELLA MONICA. – Disposizioni in materia di ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo*

(3037) *PALMA ed altri. – Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle sezioni amministrative*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere che l'illustrazione degli emendamenti non sia conclusa nella seduta in corso. In proposito ella fa presente che il senatore Maritati, impegnato in missione a Londra, le ha chiesto di farsi portatrice con i Presidenti della sua richiesta di poter illustrare in altra seduta gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Ella stessa poi fa presente di essere impegnata alle ore 14 in una importantissima seduta della Commissione sul Regolamento, che dovrà decidere in materia di disposizioni sulla trasparenza della gestione amministrativa dei Gruppi parlamentari.

I presidenti BERSELLI e VIZZINI fanno presente alla senatrice Della Monica di aver già ricevuto dal senatore Maritati la richiesta a cui ella ha fatto riferimento, e, le assicurano che l'illustrazione degli emendamenti non sarà conclusa in questa seduta.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, che proponendo alcune alternative sia sul piano del computo dei termini che su quello della disciplina dell'eleggibilità dei magistrati dimissionari, sono tutti diretti a dare una soluzione complessiva ed equilibrata dei problemi dell'eleggibilità e incompatibilità dei magistrati di cui è oggetto l'articolo.

Dopo aver ricordato le norme che attualmente disciplinano l'eleggibilità dei magistrati alla Camera dei deputati e al Senato, ella si sofferma sull'assenza di disciplina legislativa non solo in materia di eleggibilità dei magistrati in Assemblee regionali e di enti locali, ma anche in materia di incompatibilità della loro partecipazione alle Giunte degli stessi enti, situazioni che hanno spesso ben altro peso, rispetto all'elezione al Parlamento italiano o a quello europeo, per quanto riguarda la problematica delle garanzie dell'imparzialità dei giudici, dal momento che l'attività di tali organi ha ad oggetto, anche quando abbia carattere normativo, interessi assai meno generali ed astratti rispetto a quelli di cui si occupa la legislazione e più in generale l'attività politica, nazionale e comunitaria.

Per quanto riguarda la magistratura ordinaria, la mancanza di una disciplina in materia ha trovato nel tempo un parziale rimedio negli interventi del Consiglio superiore della magistratura, mentre lo stesso non sembra sia avvenuto da parte degli organi di autogoverno della magistratura militare, e soprattutto delle magistrature amministrative e contabili, per le quali in realtà il problema si presenta potenzialmente molto più grave, fino a poter determinare veri e propri conflitti di interesse tra le loro funzioni giurisdizionali e quelle di amministratori locali.

Gli emendamenti in questione si propongono quindi una disciplina organica della materia, intervenendo in maniera coordinata sia sul decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 – che disciplina le elezioni dei membri del Parlamento mediante disposizioni e che, nel caso di specie, trova applicazione anche per l'eleggibilità dei magistrati nella quota dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia – sia sulla legge 2 luglio 2004, n. 165 – che reca i principi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per i Presidenti di giunta regionale dei membri della giunta regionale e dei consiglieri regionali a cui si devono conformare le relative legislazioni regionali – sia, infine, sul testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di eleggibilità dei magistrati delle elezioni amministrative.

In particolare si sancisce il principio che i magistrati non possano candidarsi alle elezioni nè assumere l'incarico di assessore, se per un congruo periodo antecedente alle elezioni stesse o all'assunzione dell'incarico – periodo che nei diversi emendamenti è quantificato in dodici, ventiquattro o trentasei mesi – abbiano prestato servizio in un ufficio giudiziario alla cui giurisdizione sono sottoposti, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale si presentano o l'ente territoriale nel quale assumono l'incarico di assessore e, inoltre, che devono essere collocati in aspettativa.

Una questione controversa, alla quale i singoli emendamenti in questione danno differenti risposte, è quella se le dimissioni del magistrato dall'ordine giudiziario gli consentano di candidarsi anche in circoscrizioni elettorali o enti territoriali sottoposti alla giurisdizione di un ufficio nel quale abbia prestato servizio nel periodo considerato.

Pur comprendendo le ragioni che militano a favore di un'interpretazione estensiva dell'ineleggibilità ed incompatibilità, la senatrice osserva come sia difficile immaginare quella che in effetti è una limitazione dei diritti politici rispetto d un soggetto che non ricopre più il ruolo che giustifica tale limitazione.

Osserva quindi che, in conformità all'insegnamento della Corte costituzionale, si è ritenuto che l'ineleggibilità ed incompatibilità non valgano, salvo l'obbligo di aspettativa, per i magistrati delle giurisdizioni superiori o comunque di uffici a competenza nazionale, dal momento che ciò rappresenterebbe un *vulnus* troppo forte al diritto costituzionale di elettorato passivo.

In conformità ad analoghe soluzioni previste da successivi emendamenti per i parlamentari che cessino dal mandato parlamentare nazionale o europeo, per coloro che siano cessati dall'appartenenza di assemblee di

enti territoriali o abbiano ricoperto la funzione di assessori, si stabilisce il divieto per cinque anni di prendere servizio in uffici che abbiano giurisdizione sugli enti territoriali stessi.

Il presidente BERSELLI avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalle Commissioni riunite per i disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) illustra il complesso degli emendamenti di cui è primo firmatario. L'emendamento 1.9 detta una disciplina rigorosa dell'accesso dei magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili a cariche elettive, operando in primo luogo la scelta di limitarne la candidabilità e non la semplice ineleggibilità.

Il comma 1, fissa nei quattro anni antecedenti alla data di entrata in vigore della candidatura il periodo nel quale il magistrato che intende candidarsi deve avere esercitato le sue funzioni solo negli uffici giudiziari che non abbiano giurisdizione su regione ricompresa in tutto o in parte nella circoscrizione del Parlamento nazionale o di quello europeo nella quale intendono concorrere, ovvero sulla provincia, sul comune o sulla circoscrizione relativamente ai quali intendono concorrere ad una carica elettiva o assumere l'incarico di assessore.

Non possono comunque partecipare alle elezioni i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi, in caso di scadenza naturale di organo elettivo, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di elezioni anticipate, o infine non si trovino in aspettativa nel giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale.

Le suddette limitazioni non si applicano a coloro che siano cessati dalle funzioni di magistrato entro i sei mesi antecedenti al termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali nel caso di un assemblea rinnovata nei suoi termini naturali, o al giorno dell'assunzione dell'incarico di assessore provinciale o regionale, comunque siano cessati dall'incarico in caso di elezioni anticipate.

L'emendamento 5.2. disciplina il ricollocamento dei magistrati candidati al Parlamento europeo e nazionale. L'oratore osserva di non avere ritenuto opportuno operare una distinzione tra la posizione dei magistrati eletti e di quelli che sono stati candidati ma non eletti, e questo in quanto è la stessa partecipazione alla campagna elettorale a determinare impegni, relazioni e coinvolgimenti nella valutazione politica di eventi locali, che possono determinare dubbi sull'imparzialità del magistrato.

L'emendamento impone che i magistrati suddetti, nei cinque anni successivi alle elezioni se non eletti o nei cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico elettivo, siano ricollocati nel ruolo di provenienza ma non possano esercitare le funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio ricadente in tutto o in parte in regione ricompresa nella circoscrizione in cui siano stati eletti.

Per i magistrati che erano già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte d'appello militare, sono assegnati per almeno quattro anni a un ufficio di grado inferiore, che non abbia competenza nella circoscrizione in cui sono stati eletti e nel Lazio.

Limitatamente ai magistrati che sono stati eletti vige anche l'obbligo del collocamento per cinque anni nella funzione giudicante con vincolo di funzioni collegiali.

Infine i magistrati che siano stati candidati, una volta ricollocati in ruolo non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per due anni.

L'emendamento 6.7, in considerazione della competenza delle regioni in materia elettorale regionale, detta principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali ed incompatibilità dei magistrati a ricoprire l'incarico di assessore regionale, rinviando alle disposizioni di cui agli articoli 1, 9, 10 e 11.

L'emendamento 7.3 disciplina, con rinvio al testo dell'emendamento 5.2 il ricollocamento di magistrati che abbiano ricoperto incarichi di Governo.

L'emendamento 8.2 propone la soppressione dell'articolo 8 in materia di ricostruzione della carriera.

Gli emendamenti 9.3 e 10.3 disciplinano il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti o eletti in enti locali territoriali, in conformità ai principi recati dall'emendamento 5.2.

L'articolo 12, infine, detta una disciplina transitoria per i magistrati che, all'atto dell'entrata in vigore della legge, ricoprono una delle cariche elettive e politiche a cui essa si riferisce, stabilendo che alla cessazione di essa possono scegliere fra il ricollocamento in ruolo o il vincolo di esercizio di funzioni collegiale per un periodo non inferiore a cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno, ovvero il collocamento a riposo, anche in deroga alla normativa ordinamentale vigente, purchè, anche tramite il riscatto figurativo a loro totale carico fino ad un massimo di cinque anni di servizio, raggiungano il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Il senatore PALMA (*PdL*), nell'apprendere che il senatore Maritati ha chiesto di poter illustrare i propri emendamenti in altra seduta, ricorda che le richieste di rinvio delle sedute, avanzate da alcuni senatori, per impegni concomitanti, sono state molteplici ed hanno determinato consistenti ritardi. Pertanto, invita la Presidenza delle Commissioni riunite a definire un calendario stringente per le successive fasi di esame del provvedimento.

Richiama, in proposito, i moniti del Presidente della Repubblica che, in diverse sedi, ha invitato il Parlamento ad intervenire in una materia così sensibile la quale investe i rapporti tra politica e magistratura.

L'esigenza di garantire la terzietà di chi esercita le funzioni giurisdizionali richiede, a suo avviso, l'approvazione di una normativa rigorosa

sullo *status* dei magistrati cessati da incarichi di natura politica e di governo di rilievo nazionale, europeo o regionale.

Avendo esercitato funzioni di natura politica, un magistrato perde il profilo di imparzialità, che è requisito essenziale di ogni soggetto investito di funzioni giudicanti.

Non è dunque in questione la posizione del singolo, ma il carattere di neutralità e di indipendenza della magistratura, principi di rango costituzionale, che necessitano di una legislazione rigorosa e coerente. Ricorda, in proposito, di aver rassegnato le proprie dimissioni da magistrato non appena ha assunto l'incarico di ministro della giustizia, ritenendo incompatibile con quella funzione di governo la sua permanenza in magistratura, anche dopo la cessazione dall'incarico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI  
LEGGE NN. 2662, 3037, 2347, 2657, 2771, 2780, 2790,  
2802, 2810**

**Art. 1.**

**1.1**

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

«01. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi, in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura, in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.

3. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito hanno presentato la loro candidatura.

4. I magistrati eletti, che abbiano concluso il loro mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni giurisdizionali in uffici giudiziari collocati nel territorio della regione nella quale è compreso il collegio in cui sono stati eletti, per un periodo di cinque anni".

02. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comun-

que presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono stati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi.

3. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito hanno presentato la loro candidatura.

4. I magistrati eletti, che abbiano concluso il loro mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni giurisdizionali in uffici giudiziari collocati nel territorio della regione nella quale è compreso il collegio in cui sono stati eletti, per un periodo di cinque anni'.

03. Le disposizioni dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali"».

*Conseguentemente:*

1. *Al comma 1 sopprimere le parole:* «parlamentare europeo, parlamentare nazionale, presidente della regione, consigliere regionale» *e le parole:* «né ricoprire gli incarichi di assessore regionale, provinciale, comunale.»

2. Sopprimere gli articoli da 5 a 12.

---

## 1.2

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 1.

*(Nuove norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati)*

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

"1. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte,

alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa";

b) al secondo comma dopo le parole: "e non sono stati eletti" inserire le seguenti: e i magistrati che sono stati eletti";

c) dopo il secondo comma, aggiungere in fine il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

2. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) sussistenza di cause di ineleggibilità per i magistrati in servizio nel territorio regionale nei ventiquattro mesi precedenti le elezioni;"

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità tra i magistrati in servizio nel territorio regionale nei ventiquattro mesi precedenti le elezioni e la carica di Presidente della giunta regionale ovvero di assessore regionale;

a-ter) previsione dell'obbligo di collocamento in aspettativa per i magistrati eletti alle cariche regionali o che ricoprono la carica di assessore regionale".

3. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

"6) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i giudici di pace, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero che esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, o nel distretto di Corte d'appello competente ex articolo 11 del codice di procedura penale, ovvero nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni";



b) al comma 3 sopprimere la seguente parola: "6),";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le cause di ineleggibilità previste nel numero 6) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati hanno cessato le proprie funzioni per dimissioni, ovvero se nei ventiquattro mesi anteriori al giorno fissato per la presentazione della candidatura hanno esercitato le funzioni giudiziarie fuori dal territorio di cui al numero 6 o sono stati collocati fuori ruolo o in aspettativa. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai magistrati che assumono l'incarico di assessore";

3-ter. I magistrati di cui al comma precedente devono trovarsi in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature e se eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché se ricoprono la carica di assessore devono mantenere obbligatoriamente, a pena di decadenza, tale aspettativa per l'intera durata del mandato elettivo o dell'incarico.

3-quater. I magistrati eletti, che sono stati candidati e non sono stati eletti o che hanno assunto l'incarico di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nei territori nel cui ambito si sono svolte le elezioni".

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle riguardanti l'obbligo di aspettativa, non si applicano in caso di scioglimento anticipato dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali».

---

### 1.3

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Nuove norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati)*

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il primo comma con il seguente:

"1. magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i

quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei ventiquattro mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa";

b) al secondo comma dopo le parole: "e non sono stati eletti" inserire le seguenti "e i magistrati che sono stati eletti";

c) dopo il secondo comma, aggiungere in fine il seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

2. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) sussistenza di cause di ineleggibilità per i magistrati in servizio nel territorio regionale nei ventiquattro mesi precedenti le elezioni";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità tra i magistrati in servizio nel territorio regionale nei ventiquattro mesi precedenti le elezioni e la carica di Presidente della Giunta Regionale ovvero di assessore regionale;

a-ter) *previsione dell'obbligo di collocamento in aspettativa per i magistrati eletti alle cariche regionali o che ricoprono la carica di assessore regionale*".

3. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni :

a) al comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

"6) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i giudici di pace, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero che esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, o nel distretto di Corte d'Appello competente ex articolo 11 del c.p.p., ovvero nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni";

b) al comma 3 sopprimere la seguente parola: "6),";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le cause di ineleggibilità previste nel numero 6) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati hanno cessato le proprie funzioni per dimissioni, ovvero se nei ventiquattro mesi anteriori al giorno fissato per la presentazione della candidatura hanno esercitato le funzioni giudiziarie fuori dal territorio di cui al numero 6 o sono stati collocati fuori ruolo o in aspettativa. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai magistrati che assumono l'incarico di assessore;

3-ter. I magistrati di cui al comma precedente devono trovarsi in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature e se eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché se ricoprono la carica di assessore devono mantenere obbligatoriamente, a pena di decadenza, tale aspettativa per l'intera durata del mandato elettivo o dell'incarico.

3-quater. I magistrati eletti, che sono stati candidati e non sono stati eletti o che hanno assunto l'incarico di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nei territori nel cui ambito si sono svolte le elezioni".

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle riguardanti l'obbligo di aspettativa, non si applicano in caso di scioglimento anticipato dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali».

---

#### 1.4

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Nuove norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati)*

1. All'articolo 8 del del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il primo comma con il seguente:

"1. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i

quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei trenta-sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa";

b) al secondo comma dopo le parole: "e non sono stati eletti", inserire le seguenti: "e i magistrati che sono stati eletti";

c) dopo il secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

2. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) sussistenza di cause di ineleggibilità per i magistrati in servizio nel territorio regionale nei trentasei mesi precedenti le elezioni";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità tra i magistrati in servizio nel territorio regionale nei trentasei mesi precedenti le elezioni e la carica di Presidente della giunta regionale ovvero di assessore regionale".

"a-ter) previsione dell'obbligo di collocamento in aspettativa per i magistrati eletti alle cariche regionali o che ricoprono la carica di assessore regionale".

3. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

"6) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i giudici di pace, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero che esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, o nel distretto di Corte d'Appello competente *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, ovvero nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni";

b) al comma 3 sopprimere la seguente parola: "6),";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le cause di ineleggibilità previste nel numero 6) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati hanno cessato le proprie funzioni per dimissioni, ovvero se nei trentasei mesi anteriori al giorno fissato per la presentazione della candidatura hanno esercitato le funzioni giudiziarie fuori dal territorio di cui al numero 6 o sono stati collocati fuori ruolo o in aspettativa. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai magistrati che assumono l'incarico di assessore;

3-ter. I magistrati di cui al comma precedente devono trovarsi in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature e se eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché se ricoprono la carica di assessore devono mantenere obbligatoriamente, a pena di decadenza, tale aspettativa per l'intera durata del mandato elettivo o dell'incarico. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai magistrati che assumono l'incarico di assessore;

3-quater. I magistrati eletti, che sono stati candidati e non sono stati eletti o che hanno assunto l'incarico di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nei territori nel cui ambito si sono svolte le elezioni".

4. Le previsioni di cui agli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle riguardanti l'obbligo di aspettativa, non si applicano in caso di scioglimento anticipato dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali».

---

## 1.5

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 1.

*(Nuove norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati)*

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il primo comma con il seguente:

"1. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte,

alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa";

b) al secondo comma dopo le parole: "e non sono stati eletti", inserire le seguenti: "e i magistrati che sono stati eletti";

c) dopo il secondo comma, aggiungere in fine il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

2. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) sussistenza di cause di ineleggibilità per i magistrati in servizio nel territorio regionale nei ventiquattro mesi precedenti le elezioni";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), inserire i seguenti:

a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità tra i magistrati in servizio nel territorio regionale nei ventiquattro mesi precedenti le elezioni e la carica di Presidente della giunta regionale ovvero di assessore regionale;

a-ter) previsione dell'obbligo di collocamento in aspettativa per i magistrati eletti alle cariche regionali o che ricoprono la carica di assessore regionale".

3. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

"6) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i giudici di pace, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero che esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, o nel distretto di Corte d'Appello competente *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, ovvero nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni";

b) al comma 3 sopprimere la seguente parola: "6),";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

*"3-bis.* Le cause di ineleggibilità previste nel numero 6) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati nei ventiquattro mesi anteriori al giorno fissato per la presentazione della candidatura hanno esercitato le funzioni giudiziarie fuori dal territorio di cui al numero 6, sono stati collocati fuori ruolo o in aspettativa, ovvero se precedentemente a tale termine hanno cessato le proprie funzioni per dimissioni. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai magistrati che assumono l'incarico di assessore;

*3-ter.* I magistrati di cui al comma precedente devono trovarsi in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature e se eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché se ricoprono la carica di assessore devono mantenere obbligatoriamente, a pena di decadenza, tale aspettativa per l'intera durata del mandato elettivo o dell'incarico.

*3-quater* I magistrati eletti, che sono stati candidati e non sono stati eletti o che hanno assunto l'incarico di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nei territori nel cui ambito si sono svolte le elezioni".

4. Le previsioni di cui agli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle riguardanti l'obbligo di aspettativa, non si applicano in caso di scioglimento anticipato dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali».

---

## 1.6

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 1.

*(Nuove norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati)*

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il primo comma con il seguente:

*"1.* I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte,

alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei ventiquattro mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa";

b) al secondo comma dopo le parole: "e non sono stati eletti", inserire le seguenti: "e i magistrati che sono stati eletti";

c) dopo il secondo comma, aggiungere in fine il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

2. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) sussistenza di cause di ineleggibilità per i magistrati in servizio nel territorio regionale nei ventiquattro mesi precedenti le elezioni";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"a-bis). sussistenza di cause di incompatibilità tra i magistrati in servizio nel territorio regionale nei ventiquattro mesi precedenti le elezioni e la carica di Presidente della giunta regionale ovvero di assessore regionale;

a-ter). previsione dell'obbligo di collocamento in aspettativa per i magistrati eletti alle cariche regionali o che ricoprono la carica di assessore regionale".

3. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

"6) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i giudici di pace, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero che esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, o nel distretto di Corte d'Appello competente *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, ovvero nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni";



b) al comma 3 sopprimere la seguente parola: "6),";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le cause di ineleggibilità previste nel numero 6) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati nei ventiquattro mesi anteriori al giorno fissato per la presentazione della candidatura hanno esercitato le funzioni giudiziarie fuori dal territorio di cui al numero 6, sono stati collocati fuori ruolo o in aspettativa, ovvero se precedentemente a tale termine hanno cessato le proprie funzioni per dimissioni. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai magistrati che assumono l'incarico di assessore;

3-ter. I magistrati di cui al comma precedente devono trovarsi in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature e se eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché se ricoprono la carica di assessore devono mantenere obbligatoriamente, a pena di decadenza, tale aspettativa per l'intera durata del mandato elettivo o dell'incarico.

3-quater I magistrati eletti, che sono stati candidati e non sono stati eletti o che hanno assunto l'incarico di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nei territori nel cui ambito si sono svolte le elezioni".

4. Le previsioni di cui agli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle riguardanti l'obbligo di aspettativa, non si applicano in caso di scioglimento anticipato dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali».

---

## 1.7

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

### «Art. 1.

*(Nuove norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati)*

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il primo comma con il seguente:

"1. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte,

alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei trentasei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa";

*b)* al secondo comma dopo le parole: "e non sono stati eletti" inserire le seguenti: "e i magistrati che sono stati eletti";

*c)* dopo il secondo comma, aggiungere in fine il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia".

2. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *a)*, inserire la seguente:

"*a-bis*) sussistenza di cause di ineleggibilità per i magistrati in servizio nel territorio regionale nei trentasei mesi precedenti le elezioni";

*b)* all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *a)*, inserire le seguenti:

"*a-bis*) sussistenza di cause di incompatibilità tra i magistrati in servizio nel territorio regionale nei trentasei mesi precedenti le elezioni e la carica di Presidente della giunta regionale ovvero di assessore regionale.

*a-ter*) previsione dell'obbligo di collocamento in aspettativa per i magistrati eletti alle cariche regionali o che ricoprono la carica di assessore regionale".

3. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

"6) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i giudici di pace, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero che esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, o nel distretto di Corte d'appello competente *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, ovvero nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni.»;

b) al comma 3 sopprimere la seguente parola: "6),";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le cause di ineleggibilità previste nel numero 6) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati nei trentasei mesi anteriori al giorno fissato per la presentazione della candidatura hanno esercitato le funzioni giudiziarie fuori dal territorio di cui al numero 6, sono stati collocati fuori ruolo o in aspettativa, ovvero se precedentemente a tale termine hanno cessato le proprie funzioni per dimissioni. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai magistrati che assumono l'incarico di assessore.;

3-ter. I magistrati di cui al comma precedente devono trovarsi in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature e se eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché se ricoprono la carica di assessore devono mantenere obbligatoriamente, a pena di decadenza, tale aspettativa per l'intera durata del mandato elettivo o dell'incarico. Le previsioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai magistrati che assumono l'incarico di assessore.

3-quater. I magistrati eletti, che sono stati candidati e non sono stati eletti o che hanno assunto l'incarico di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nei territori nel cui ambito si sono svolte le elezioni".

4. Le previsioni di cui agli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle riguardanti l'obbligo di aspettativa, non si applicano in caso di scioglimento anticipato dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali».

---

## 1.8

LI GOTTI, DELLA MONICA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

### «Art. 1.

*(Nuove norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati)*

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:

a) primo comma, primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi", con le seguenti: "dodici mesi";

b) dopo il secondo comma, aggiungere in fine il seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

2. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) sussistenza di cause di ineleggibilità per i magistrati in servizio nel territorio regionale nei ventiquattro mesi precedenti le elezioni";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità tra i magistrati in servizio nel territorio regionale nei ventiquattro mesi precedenti le elezioni e la carica di Presidente della giunta regionale ovvero di assessore regionale;

a-ter) previsione dell'obbligo di collocamento in aspettativa per i magistrati eletti alle cariche regionali o che ricoprono la carica di assessore regionale".

3. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

"6) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace assegnati a qualsiasi titolo ovvero che esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni";

b) al comma 3, sopprimere la seguente parola: «3»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. E cause di ineleggibilità previste nel numero 6) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati hanno cessato le proprie funzioni per dimissioni, ovvero se nei ventiquattro mesi anteriori al giorno fissato per la presentazione della candidatura hanno esercitato le funzioni giudiziarie fuori dal territorio di cui al numero 6 o sono stati collocati fuori ruolo o in aspettativa.

3-ter. I magistrati di cui al comma precedente devono trovarsi in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature e se eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nonché i magistrati che ri-

coprono la carica di assessore devono mantenere obbligatoriamente, a pena di decadenza, tale aspettativa per l'intera durata del mandato elettivo o dell'incarico"».

---

## 1.9

CALIENDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 1.

*(Cariche elettive-candidabilità)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale, se hanno prestato servizio, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione, e ricompresa, in tutto o in parte, nelle circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente delle provincia, consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se hanno prestato servizio, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia e di quelle limitrofe. I soggetti medesimi non possono, altresì, candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale, se hanno prestato servizio, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza, ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma precedente, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa nel giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni entro i sei mesi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale le disposizioni di cui ai commi precedenti non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni entro trenta giorni dallo scioglimento.».

---

### 1.10

D'ALIA, SERRA

*Al comma 1, dopo le parole: «inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico,» inserire le seguenti: «esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale,».*

---

### 1.11

D'ALIA, SERRA

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive».

---

### 1.12

CARUSO

*Al comma 2, sopprimere la parola: «dimissioni».*

---

**1.13**

CORONELLA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopprimere le lettere a) e b).

3-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano ai parlamentari in carica».

---

**1.14**

CORONELLA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopprimere le lettere b) e c)».

---

**1.15**

CORONELLA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano ai parlamentari in carica».

---

**Art. 3.****3.1**

CARUSO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «della candidatura» sino alla fine con le seguenti: «o della nomina è sottoscritta dall'interessato ed è corredata da una dichiarazione in cui il medesimo attesta di non versare in nessuna delle condizioni di incandidabilità o di non nominabilità previste dalla legge. La mancanza della dichiarazione, la sua significativa incompletezza ovvero la sua inveridicità determinano l'illegibilità ovvero la decadenza dalla carica, ovvero la nullità della nomina ricevuta».*

---

**Art. 5.****5.1**

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

CALIENDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

*(Ricollocamento dei magistrati candidati al Parlamento europeo e nazionale)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti al parlamento nazionale ed europeo sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella Regione in cui si sono presentati o che la ricomprenda all'interno del proprio territorio di competenza. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti centrale, e Corte militare d'appello, sono ricollocati per almeno quattro anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui si sono presentati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai magistrati eletti alla cessazione dal mandato parlamentare. Il ricollocamento avviene nella funzione giudicante con vincolo di funzioni collegiali.

3. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

---



**5.3**

LI GOTTI, DELLA MONICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.***(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)*

1. I magistrati che sono stati candidati al Parlamento europeo o nazionale e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di un anno dalla data di celebrazione delle elezioni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito hanno presentato la propria candidatura.

2. I magistrati che sono stati candidati a cariche regionali e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di un anno dalla data di celebrazione delle elezioni le loro funzioni nelle regioni in cui si sono svolte le elezioni.

3. I magistrati che sono stati candidati a cariche locali e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di un anno dalla data di celebrazione delle elezioni le loro funzioni nel distretto delle corti di appello nel quale ricade il comune o la provincia per le quali si sono svolte le elezioni».

---

**5.4**

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.***(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)*

1. I magistrati che sono stati candidati al Parlamento europeo o nazionale e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni, dalla data di celebrazione delle elezioni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito hanno presentato la propria candidatura.

2. I magistrati che sono stati candidati a cariche regionali e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni dalla data di celebrazione delle elezioni le loro funzioni nelle regioni in cui si sono svolte le elezioni.

3. I magistrati che sono stati candidati a cariche locali e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di tre anni dalla data di celebrazione delle elezioni le loro funzioni nel distretto delle corti di

appello nel quale ricade il comune o la provincia per le quali si sono svolte le elezioni».

---

### 5.5

CARUSO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «un periodo di due anni.» con le seguenti: «il successivo periodo di tre anni.».*

---

## Art. 6.

### 6.1

LI GOTTI, DELLA MONICA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.2

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.3

LI GOTTI, DELLA MONICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## «Art. 6.

*(Ricollocamento dei magistrati cessati dal mandato elettivo e governativo)*

1. I magistrati che sono stati eletti al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale, alla data di cessazione del proprio mandato non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di tre anni nella circoscrizione nella quale sono stati eletti.

2. I magistrati che sono stati eletti nei consigli regionali o che hanno ricoperto la carica di assessore regionale alla data di cessazione del pro-

prio mandato o incarico non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di tre anni nella regione in cui sono hanno espletato il mandato o assunto l'incarico.

3. I magistrati eletti nei consigli provinciali e comunali e quelli che hanno ricoperto la carica di assessore provinciale o comunale alla data di cessazione del proprio mandato o incarico non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di tre anni nel distretto delle corti di appello nel quale ricade il comune o la provincia per le quali hanno espletato il mandato o hanno assunto l'incarico».

---

#### **6.4**

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, SANNA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 6.**

*(Ricollocamento dei magistrati cessati dal mandato elettivo e governativo)*

1. I magistrati che sono stati eletti al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale, alla data di cessazione del proprio mandato non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di tre anni nella circoscrizione nella quale sono stati eletti.

2. I magistrati che sono stati eletti nei consigli regionali o che hanno ricoperto la carica di assessore regionale alla data di cessazione del proprio mandato o incarico non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di tre anni nella regione in cui hanno espletato il mandato o assunto l'incarico.

3. I magistrati eletti nei consigli provinciali e comunali e quelli che hanno ricoperto la carica di assessore provinciale o comunale alla data di cessazione del proprio mandato o incarico non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di tre anni nel distretto delle corti di appello nel quale ricade il comune o la provincia per le quali hanno espletato il mandato o hanno assunto l'incarico».

---

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 16 ottobre 2012

### Sottocommissione per i pareri

223<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

BATTAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(2156-C) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA(*PdL*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(3256) Istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA(*PdL*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA(*PdL*) illustra i subemendamenti agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Non rilevando profili critici di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(1551) CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA(*PdL*), dopo aver illustrato l'emendamento 1.100 riferito al nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (n. 505)**

(Osservazioni all'8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA(*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (n. 502)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA(*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 146**

*Presidenza del Presidente*  
VIZZINI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**  
**437<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VIZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno De Stefano e Ruperto.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa: in quella sede si è convenuto – di comune accordo – di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, a partire dalla seduta di domani, mercoledì 17 ottobre, il disegno di legge costituzionale n. 3520 (Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale), di iniziativa governativa, nonché le altre iniziative sulla stessa materia.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3054) PARDI ed altri.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recanti nuove disposizioni per l'esercizio di voto in luogo diverso da quello di residenza*

**(1561) CECCANTI ed altri.** – *Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli studenti universitari alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore SARRO (*PdL*), in ragione della sensibile connessione tra il provvedimento in titolo e la riforma del sistema elettorale, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, in attesa che almeno il Senato abbia definito i contenuti della nuova legge elettorale.

La Commissione conviene.

*IN SEDE DELIBERANTE*

**(306-346-B) Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in titolo, segnalando fin da subito l'esigenza che il Senato approvi il testo in via definitiva, per consentire l'entrata in vigore di misure molto attese dai familiari delle persone scomparse e dalle associazioni impegnate nel settore. Esprime nondimeno alcune perplessità sulle scelte compiute dall'altro ramo del Parlamento, in particolare quella di trasformare in mera facoltà l'obbligo, contenuto nel testo approvato dal Senato, di denunciare l'allontanamento di una persona dalla propria abitazione ove dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa.

Invita inoltre il Governo ad assumere ogni iniziativa utile per la costituzione della banca dati del DNA, strumento indispensabile sia per garantire una efficace attività di ricerca, sia per poter finalmente consegnare alle famiglie i corpi delle persone ritrovate.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime il consenso del proprio Gruppo ad una rapida e definitiva approvazione del provvedimento in esame, ringraziando al contempo il relatore per il lavoro svolto. Si tratta, a suo avviso, di misure importanti che possono rafforzare gli strumenti di indagine e di ricerca, considerando l'assoluta rilevanza del fenomeno della scomparsa di persone.

Il PRESIDENTE, pur riconoscendo che il testo pervenuto dalla Camera ha indebolito l'impianto complessivo delle misure introdotte, ritiene

auspicabile un'approvazione definitiva che ne consenta una rapida entrata in vigore.

Non essendovi iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di giovedì 18 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria****346<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.**La seduta inizia alle ore 14,45.***IN SEDE DELIBERANTE****(3491) CHITI, GASPARRI ed altri.** – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***(3492) LI GOTTI ed altri.** – *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa***(3509) MALAN.** – *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede referente)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà all'esame dei subemendamenti ed emendamenti riferiti all'articolo 1, pubblicati nelle sedute del 10 e 11 ottobre e in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) illustra il subemendamento 1.1000/6 che interviene sulla novella dell'articolo 8 della legge sulla stampa, proposta dall'emendamento 1.1000 dei relatori, sopprimendo talune procedure di dubbia applicabilità, anche alla luce di principi generali dell'ordinamento, quali l'attivazione di un procedimento cautelare *ex* articolo 700 del codice di procedura civile per inottemperanza di un ordine di pubblicazione emesso dal tribunale ai sensi del medesimo procedimento, l'atti-

vazione, sempre dello stesso procedimento, da parte dell'autore della diffamazione e, infine l'obbligo di pubblicazione della relativa condanna; razionalizza la novella dell'articolo 9 della stessa legge nella parte in cui dispone la pubblicazione della sentenza di condanna; interviene sull'articolo 13 nel senso di rendere più efficaci le disposizioni previste per le ipotesi in concorso e più graduale il ricorso alle pene accessorie.

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra il subemendamento 1.1000/8 inteso, così come i subemendamenti da lui presentati all'articolo 2, a rendere effettiva la tutela dei diritti diffamati, in particolare rispetto all'attribuzione di fatti determinati, e soprattutto a contrastare la sostanziale sistematica violazione da parte della stampa del principio costituzionale di non colpevolezza.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra i subemendamenti 1.1000/9, 1.1000/22, 1.1000/12, 1.1000/15, 1.1000/14 e 1.000/16, soffermandosi in particolare di superare un'eccessiva rigidità che si riscontra nell'emendamento, pur quanto mai apprezzabile, presentato dai relatori in particolare per quanto riguarda la graduazione e il limite massimo delle pene accessorie.

Il senatore VITA (*PD*) illustra i subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/7, 1.1000/11 e 1.000/17, soffermandosi in particolare sull'inopportunità di tentare in questa sede una regolamentazione, pur necessaria, delle complesse problematiche legate allo sviluppo di *internet*.

In particolare egli ritiene che l'espressione, riferita a giornali e periodici, «ivi compresi quelli diffusi per via telematica» non sia sufficientemente chiara da evitare confusioni fra due realtà profondamente diverse, in particolare per quanto riguarda l'applicabilità delle disposizioni della legge sulla stampa, quali quelle delle edizioni telematiche di giornali e periodici cartacei, e quelle di pagine di informazione e commento che hanno vita esclusivamente sulla rete.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) illustra il subemendamento 1.1000/10 con il quale si propone una sanzione accessoria per i soggetti civilmente responsabili del reato di diffamazione, consistente nella restituzione di contributi ricevuti a norma della legge n. 250 del 1990 e del decreto-legge n. 63 del 2012 dal Dipartimento dell'informazione e dell'editoria, per un ammontare pari alla somma della multa, della riparazione pecuniaria e dal risarcimento dei danni inflitti dal giudice.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) interviene osservando come le considerazioni da ultimo svolte dal senatore Vita confermino la valutazione da lui già espressa in precedenza circa il fatto che la complessità del provvedimento in titolo e la latitudine dei principi costituzionali e degli interessi coinvolti sono tali da non giustificare in alcun modo la sua discussione ed approvazione in sede deliberante.

Egli pertanto ribadisce, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, la richiesta di rimessione all'Assemblea.

La richiesta del senatore Bruno risulta appoggiata dai senatori D'AMBROSIO (PD), VIMERCATI (PD) (in sostituzione del senatore Carofiglio), VITA (PD) (in sostituzione del senatore Maritati), LI GOTTI (IdV), PERDUCA (PD) e CASSON (PD).

Dopo un intervento della relatrice DELLA MONICA (PD), la quale fa presente che il Gruppo del Partito Democratico ha deciso di non dare indicazioni ai suoi componenti circa la scelta di sede, il presidente BERSELLI prende atto del fatto che, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento il disegno di legge in titolo viene rimesso all'Assemblea.

Propone quindi alla Commissione di proseguire l'esame in sede referente, dando per acquisito l'iter fin qui svolto.

La Commissione concorda.

#### IN SEDE REFERENTE

**(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione**

**(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa**

**(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato**

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra il subemendamento 1.1000/20, diretto ad assicurare la massima completezza ed effettività alle rettifiche che, in realtà, costituiscono l'unico vero strumento per un sia pur parziale ristoro della lesione della propria onorabilità per un soggetto vittima di diffamazione. Nel rilevare che attualmente gli organi di stampa operano il più delle volte un sostanziale aggiramento dell'obbligo di rettifica, confinando la stessa in una parte marginale del giornale e in un piccolo spazio, o riportandole in modo criptico, sicchè il lettore non possa capire su chi si stia facendo riferimento, egli sottolinea la necessità che la rettifica sia pubblicata integralmente – salvo un limite di spazio identificato nel doppio dello scritto che l'ha determinata – e con le stesse caratteristiche tipografiche della notizia diffamatoria.

Soprattutto però il problema strutturale della rettifica è quello che essa, pubblicata ovviamente in un'edizione successiva e diversa da quella che aveva ospitato la notizia diffamatoria, non raggiunga quelle stesse persone che avevano letto quest'ultima. Per tentare dunque di avvicinarsi il più possibile all'obiettivo di rendere edotti della notizia i lettori della notizia diffamatoria, il subemendamento stabilisce che la rettifica sia pubblicata per sette numeri consecutivi del quotidiano o del periodico.

Il senatore VIMERCATI (PD), pur nella consapevolezza che gli emendamenti 1.17 e 1.130 da lui presentati sono destinati ad essere preclusi dall'approvazione dell'emendamento sostitutivo dei relatori, ritiene opportuno lasciarne memoria ribadendo l'inopportunità di disciplinare in questa sede la complessa materia di *internet*.

Peraltro egli esprime apprezzamento per la decisione di rimettere all'Assemblea un provvedimento così delicato e complesso, ciò che consentirà un adeguato approfondimento delle questioni più controverse.

Il senatore PERDUCA (PD) illustra l'emendamento 1.0.3, presentato dalla senatrice Poretti e da lui stesso che propone la soppressione dell'ordine dei giornalisti, e una nuova complessiva disciplina della materia.

Egli osserva come proprio la problematica della diffamazione rappresenti una delle principali testimonianze dell'assoluta inutilità, alla luce del principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, di un ordine professionale dei giornalisti, che di fatto non è in grado di assicurare in alcun modo il rispetto di uno *standard* etico di tale attività, la cui salvaguardia è esclusivamente rimessa allo strumento penale, come dimostra per esempio la vicenda processuale relativa al gravissimo episodio di diffamazione dei radicali lombardi da parte del presidente della Regione, Roberto Formigoni.

Si passa all'esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2 e degli emendamenti aggiuntivi.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (PdL), il senatore D'AMBROSIO (PD) illustra il subemendamento 2.1000/1, che opera una riscrittura del primo comma dell'articolo 57 del codice penale diretto a superare le critiche che attualmente sono rivolte a tale disposizione in quanto sembrerebbe configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Il senatore VITA (PD) illustra il subemendamento 2.1000/12, osservando come l'esame del disegno di legge in titolo possa costituire l'occasione per abolire una disposizione ormai superata alla luce dei principi costituzionali e di fatto assai poco applicata, quale l'aggravante prevista dall'ultimo comma dell'articolo 595 per la diffamazione che rechi offesa ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti.

Dopo un intervento del senatore CALIENDO (PdL) che esprime amarezza per il fatto che la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo abbia impedito l'approvazione nella giornata di domani di un testo sul quale avrebbe potuto alla fine convergere l'intera Commissione il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3491****Art. 1.****1.1000/20**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO

*All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8» nel secondo comma, dopo le parole: «non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta», inserire le seguenti: «, per sette giorni consecutivi,»;*

*b) nel terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per sette numeri consecutivi,»;*

*c) sostituire il quinto comma con il seguente: «Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate»;*

*d) al dodicesimo comma, sostituire la parola: «25.000», con la seguente: «50.000».*

**1.1000/21**

LI GOTTI

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel quinto comma, sopprimere il primo periodo.*

**1.1000/22**

CASSON, VITA

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, capoverso «Art. 8», nel primo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 12 comma 1 della legge n. 47 del 1948 sostituire le parole: ", oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo*

185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione." con le seguenti: "il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale"».

---

### **1.1000/23**

BELISARIO

*All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di reiterazione del reato di cui all'articolo 595 del codice penale ovvero nel caso in cui il quotidiano, il periodico ovvero l'agenzia di stampa pubblicano scritti del condannato nel corso della sospensione dell'esercizio della professione il giudice può ordinare la sospensione della pubblicazione del quotidiano o del periodico ovvero la inibizione della attività della agenzia di stampa per un periodo da uno a trenta giorni».*

---

### **1.1000**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1.**

*(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)*

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8. - (*Risposta e rettifiche*). – Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al primo comma sono pubblicate, senza commento, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, senza commento, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è

pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Per le trasmissioni radiotelevisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Per i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle azioni contestate.

Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono su richiesta della persona offesa dalla pubblicazione, a propria cura e spese e senza commento su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro 7 giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al Tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione.

Il Tribunale, ove accolga la richiesta, dispone la comunicazione del provvedimento al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione. Il tribunale dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

Con l'ordine di pubblicazione o di trasmissione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

In caso di mancata o incompleta ottemperanza dell'ordine di pubblicazione di cui al comma precedente l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o reti ra-

diotelevisive a diffusione analoga, a spese di colui che non ha ottemperato al primo ordine di pubblicazione.

Della stessa procedura di cui ai commi precedenti può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o il responsabile della trasmissione radiotelevisiva non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000. La sanzione amministrativa è raddoppiata nel caso in cui ai giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o alle reti radiotelevisive sia stata comminata, nei due anni precedenti, una sanzione amministrativa della stessa indole.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, oltre che in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti radiotelevisive, in altro giornale quotidiano o periodico o agenzia o nelle reti radiotelevisive aventi analogo diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta.";

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). – Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o agenzie o reti radiotelevisive, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici o agenzie o nelle reti radiotelevisive aventi analogo diffusione quantitativa o geografica. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615, primo comma, del codice di procedura penale e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 8.

Nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al comma precedente si applica la procedura cui all'articolo 8.";

c) all'articolo 11 è aggiunto in fine il seguente comma "Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.";

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). – Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.

La pena è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.



Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9. Nei casi di cui al comma precedente, alla condanna consegue inoltre la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Se il recidivo commette un altro reato della stessa indole nei due anni dalla condanna precedente alla condanna consegue la pena accessoria della interdizione permanente dalla professione di giornalista.

La pena è diminuita se l'autore dell'offesa provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.

Salvo quanto previsto dall'articolo 8, laddove il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano, del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, o dell'agenzia o della rete radiotelevisiva abbiano rifiutato od omissso di pubblicare o trasmettere le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo, la pena è aumentata.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari

Nei casi di concorso l'autore, il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore sono puniti con la pena stabilita per il reato di cui al primo comma aumentata fino alla metà.

La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma precedente è reiterato.

Alla condanna conseguono le pene accessorie della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9 e della interdizione permanente dalla professione di giornalista"».

---

## Art. 2.

**2.1000/18**

LI GOTTI

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**2.1000/19**

LI GOTTI

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) l'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della multa fino a euro 5.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone"».

---

**2.1000/20**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente: "Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa non inferiore a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

In caso di recidiva specifica reiterata, con la condanna è applicata anche la misura della sospensione dall'esercizio della professione di giornalista da 1 a 3 mesi.

Il direttore responsabile o il vicedirettore responsabile, l'autore della pubblicazione, nonché i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili nei casi in cui sia stata effettuata, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dalla presente legge, la rettifica e sia stato risarcito il danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale"».

---

**2.1000/21**

LI GOTTI

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) l'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 595. - (*Diffamazione*). – Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 10.000.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa non inferiore a euro 2.500.

Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate"».

---

**2.1000/22**

LI GOTTI

*All'emendamento 2.1000, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) capoverso: "Art. 595" aggiungere, in fine, il seguente comma: "In caso di recidiva reiterata di cui all'articolo 99, quarto comma, si applica la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei. In caso di inosservanza della sanzione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da dieci a cento quote"».

---

**2.1000**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

*(Modifiche al codice penale).*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Art. 57. - (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). – Salva la responsabilità dell'au-

tore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile.

Il direttore o il vicedirettore responsabile il quale consente in modo diretto o surrettiziamente ad un giornalista sospeso o radiato di pubblicare sul periodico da lui diretto, scritti diffamatori è punito, a titolo di colpa, con la pena della multa non inferiore a 10.000 euro.

La pena, nei casi di cui ai commi primo e secondo, è raddoppiata in caso di condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.

Nei casi di concorso l'autore, il direttore, il vicedirettore responsabile e l'editore sono puniti con la pena stabilita per il reato di cui al primo comma aumentata fino alla metà.

La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma precedente è reiterato.";

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente: "Art. 594. - (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato. La pena è raddoppiata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.";

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente: "Art. 595. - (*Diffamazione*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa non inferiore a euro 3.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate."».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria****202<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente  
CABRAS**Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE**(3497) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007**(Esame e rinvio)*

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in esame che reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Corea del Sud sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

Ricorda le visite di Stato che hanno confermato le proficue relazioni bilaterali politiche e non tra i due Stati. Da ultimo, il Presidente del Consiglio ha incontrato il Presidente della Repubblica di Corea, a margine del Vertice sulla sicurezza nucleare tenutosi a Seoul il 26 e 27 marzo 2012.

La celebrazione, nel 2004, del 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, ha inoltre fornito l'occasione per organizzare una serie di eventi e manifestazioni di promozione dell'immagine dell'Italia sia sotto il profilo culturale sia sotto quello economico-commerciale. Nel 2008 si è tenuta la rassegna «Italia in Corea» e nel 2011 una missione imprenditoriale italiana.

Ritiene che sia interesse dell'Italia rafforzare la collaborazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. Nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico la Corea è oggi un *leader* mondiale, e grande è l'attenzione posta dall'industria e dal Governo coreano agli investimenti nel set-

tore della ricerca e innovazione tecnologica, con l'obiettivo di far parte dei *leader* in tale ambito. Da parte sua l'Italia, che intende profilarsi in Estremo Oriente sempre di più come Paese capace di produrre eccellenze tecnologiche e di stabilire sinergie con Stati *partner* particolarmente avanzati, vede la Corea del Sud come interlocutore privilegiato.

È già in vigore fra Italia e Corea il precedente Accordo di collaborazione scientifica e tecnica del 1984. Occorre tuttavia ora sostituire tale accordo adattandone i contenuti alle nuove caratteristiche e ai bisogni scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.

Nel disegno di legge sussiste apposita copertura finanziaria legata alle attività di collaborazione e alle riunioni della Commissione mista bilaterale.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3499) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011**

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore CABRAS (*PD*) illustra il provvedimento in titolo recante la ratifica dell'Accordo tra Italia e Montenegro sulla cooperazione nel campo della difesa.

L'Accordo tende a incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare regione di valore strategico e politico, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e quelli che saranno assunti in ambito internazionale.

Ricorda che nel 2003 è stato sottoscritto a Roma l'Accordo tra Serbia e Montenegro e Italia sulla cooperazione nel settore della difesa, ratificato con legge del 2005 ed entrato in vigore nel maggio 2006.

Poiché il Montenegro si è dichiarato indipendente dalla Serbia a seguito del referendum del 21 maggio 2006, le parti hanno convenuto di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplini, in modo esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

I contenuti sono omogenei ad altre intese della medesima materia.

L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, i cui rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale e alternativamente a Roma e a Podgorica al fine di dare esecuzione all'Accordo e stabilire le regole della collaborazione.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i campi e le modalità di cooperazione, tra cui sicurezza e politica di difesa ed esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*. L'articolo 5 approfondisce le questioni legate all'industria della difesa ed allo scambio di armamenti e materiali.

La copertura finanziaria è estremamente limitata, euro 1.500 circa ad anni alterni dal 2012.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3510) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2012**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 3510. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per i documenti LXXXVII-bis, n. 2 e LXXXVII, n. 5. Esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni per il disegno di legge n. 3510. Parere non ostativo per il documento LXXXVII-bis, n. 2. Parere non ostativo per il documento LXXXVII, n. 5)

La relatrice MARINARO (PD) rileva in premessa come la legge comunitaria 2012 e le relazioni consuntiva e programmatica sulla partecipazione italiana all'Unione europea sono state presentate contestualmente. Sarebbe preferibile, a suo avviso, un esame disgiunto quantomeno della relazione programmatica per il 2012, onde fornire spunti e suggerimenti all'attività del Governo in tempo utile.

Illustra quindi il disegno di legge comunitaria che reca le consuete disposizioni di delega al Governo per l'adattamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea.

Per quanto di competenza della Commissione affari esteri segnala in particolare l'articolo 7 del disegno di legge. Esso stabilisce uno specifico principio direttivo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale. Ricorda che questa riguarda i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione. La direttiva n. 51 del 2011 estende il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno nell'Unione per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale. Ai sensi della direttiva, peraltro, vi è la possibilità per lo Stato membro di revocare lo *status* di soggiornante di lungo periodo nel caso in cui la protezione interna-

zionale sia revocata, o sia cessata, o il suo rinnovo sia rifiutato, qualora ovviamente lo *status* di soggiornante sia stato ottenuto a titolo di protezione internazionale. L'articolo 7 rende tale possibilità un obbligo.

Ricorda che durante l'esame del disegno di legge in prima lettura è stato approvato un emendamento che precisa che la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo per perdita della protezione internazionale debba essere conforme a precise disposizioni della direttiva n. 83 del 2004, che disciplina, appunto, i casi di attribuzione di protezione e perdita della protezione internazionale. Si tratta di fattispecie legate all'ottenimento di trattamenti migliorativi nello Stato di residenza ovvero per il compimento di gravi atti.

Fa notare inoltre che la direttiva 2003/109/UE introduce il permesso di soggiorno di lungo periodo esteso anche ai beneficiari di protezione internazionale. La garanzia di uno *status* giuridico certo, come il diritto alla residenza oltre ad essere un fattore essenziale per l'integrazione consente anche di trasferire, a determinate condizioni, la residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea. In questo senso, un'estensione dell'ambito di applicazione del diritto alla residenza ai beneficiari di protezione internazionale, che in ragione delle motivazioni chi li hanno spinti a lasciare il proprio paese non hanno potuto programmare la propria partenza, né scegliere il paese di approdo, è nell'interesse nazionale.

Alla luce di queste considerazioni si sofferma su due proposte normative avanzate in prima lettura che, pur essendo conformi alle disposizioni comunitarie, hanno avuto parere contrario dal Governo perché suscettibili di maggiori oneri per la finanza pubblica. In primo luogo si era ipotizzato di prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE fosse preso in considerazione dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda e il riconoscimento sia considerato per intero. In secondo luogo era stato presentato un emendamento volto a prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della direttiva 2003/109/CE riguardassero la dimostrazione di un reddito sufficiente, e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare i beneficiari di protezione internazionale.

Con riferimento alla prima questione appare evidente che il riconoscimento dello *status* di rifugiato, anche per consolidata giurisprudenza italiana, ha carattere dichiarativo e non costitutivo e, pertanto, il riconoscimento produce i suoi effetti dal momento della presentazione della domanda e solo per i beneficiari già legalmente residenti sul territorio nazionale; quindi senza nessun onere finanziario aggiuntivo per lo Stato. Nel secondo caso, invece, la richiesta di valutazione di una flessibilità nei presupposti per la concessione del titolo di soggiorno di lungo periodo previsti dalla direttiva 2003/109/CE relativamente al reddito, non comporta, a suo avviso, il riconoscimento di diritti aggiuntivi a quelli già previsti



per i titolari di protezione internazionale, ma solo l'estensione della possibilità ad una platea più larga di spostare la propria residenza in un altro Stato dell'Unione, dove i componenti familiari o la comunità nazionale di appartenenza hanno una presenza socialmente più radicata. Anche qui si tratta di un diritto il cui esercizio non comporta, a suo parere, spese a carico dell'Amministrazione pubblica, il cui esercizio può addirittura rivelarsi utile sotto quest'ultimo profilo.

Per quanto concerne poi la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011 rileva l'attenzione che è stata in via prioritaria dedicata ai temi economici e finanziari. Si da conto della serie di misure adottate per far fronte alla situazione di crisi finanziaria ed economica dell'Eurozona. Nella relazione si dà inoltre conto delle azioni per la crescita, la competitività e l'occupazione per dare piena attuazione al mercato unico e superare la difficile congiuntura.

Con riferimento infine alla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2012, osserva preliminarmente come essa venga presentata nel mese di ottobre e rechi comunque un'esposizione degli sviluppi in atto nel processo di integrazione europea e gli orientamenti e le priorità che il Governo italiano si propone di perseguire in tale ambito.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione segnala le due priorità strategiche per l'azione europea dell'Italia nell'ambito del quadro istituzionale dell'Unione: la partecipazione attiva alla revisione della *governance* economica; il negoziato sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 affinché sia ispirato a principi di equità e solidarietà, ma anche coerente con il quadro di rigore fiscale cui l'Italia è vincolata.

Permane l'attenzione sui principali scenari regionali e globali di più immediato interesse per l'Unione: l'area balcanica nel suo processo di progressiva integrazione europea; il vicinato meridionale soprattutto rivolto alla sponda Sud del Mediterraneo e al Medio Oriente; la gestione delle crisi regionali anche attraverso le missioni e le operazioni nell'ambito della PSDC.

Nel settore della cooperazione allo sviluppo, da parte italiana si intende rafforzare il ruolo della cooperazione delegata e continuare a promuovere l'attiva partecipazione degli attori della cooperazione italiana alla definizione e all'esecuzione dei programmi europei.

Propone pertanto l'espressione di una relazione favorevole con le osservazioni espresse sul disegno di legge comunitaria e l'espressione di un parere non ostativo su entrambi i documenti in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire il presidente CABRAS pone quindi separatamente ai voti, previa verifica del numero legale, il mandato alla relatrice a redigere una relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge comunitaria e l'espressione di pareri non ostativi sui documenti in titolo.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

**(3448) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Il presidente CABRAS ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta la possibilità di conferire il mandato alla relatrice, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce, quindi, alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

**(3449) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Il presidente CABRAS ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce, quindi, al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

**(3143) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Il presidente CABRAS ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce, quindi, al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

#### *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1744 E 2486*

Il relatore TONINI (*PD*) ricorda che da parte della Commissione bilancio non è ancora stato espresso il parere sul testo unificato in materia di riforma di cooperazione allo sviluppo e sui relativi emendamenti.

Sollecita peraltro una ripresa dell'esame del provvedimento con l'intento di consentirne l'esame anche da parte dell'altro ramo del Parlamento prima dello scadere della legislatura.

Il relatore MANTICA (*PdL*) si associa alla richiesta del relatore Tonini auspicando a sua volta, anche a nome della propria parte politica, la conclusione dell'esame in Commissione e in Assemblea nei tempi più celeri possibili.

Il presidente CABRAS prende atto delle istanze dei relatori rilevando che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CABRAS esprime anche a nome della Commissione l'apprezzamento e l'augurio di buon lavoro al senatore Amoruso, già vice presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, per la sua nomina anche a presidente della seconda Commissione permanente della medesima Assemblea.

Il sottosegretario De Mistura si associa a formulare i migliori auguri al senatore Amoruso.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria****334<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**CARRARA***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE**(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**(934) TORRI e MURA. – Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri***- e petizioni nn. 170 e 1564 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 ottobre scorso.

Il presidente CARRARA dà conto di un ulteriore parere espresso dalla Commissione Bilancio, lo scorso 11 ottobre, sugli emendamenti al disegno di legge n. 3271. In particolare, il predetto collegio si è espresso in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.2, 4.11, 4.24 e 3.28 (testo 2), e parzialmente contrario, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.30 Ramponi (e precisamente limitatamente ai capoversi *h-ter*, *quater* e *quinqüies*). Rimane invece sospeso l'esame dell'emendamento 4.2.

Il senatore TORRI (*LNP*), preso atto dei pareri espressi il 10 e l'11 ottobre scorsi dalla Commissione bilancio, dissente profondamente dal

pronunciamento contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.0.1 (recante la sua firma e relativo al riallineamento delle carriere dei marescialli).

In ragione di quanto precede, propone di disgiungere dall'esame del disegno di legge n. 3271 quello del disegno di legge n. 934 (recante del pari la sua firma e vertente sulla stessa materia della citata proposta emendativa) e della petizione ad esso riferita (n. 170).

La problematica del riallineamento delle carriere dei marescialli, infatti, rimane delicata ed attuale. Risulta pertanto opportuno, a suo avviso, che l'esame del provvedimento a sua firma non risulti, a questo punto, precluso dall'assorbimento nel disegno di legge n. 3271.

Il presidente CARRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) invita la Commissione a pronunciarsi sulla questione sollevata dal senatore Torri.

La Commissione delibera infine di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 934 e della petizione n. 170 da quello dell'esame del disegno di legge n. 3271 e della connessa petizione n. 1564.

Il PRESIDENTE rende noto che erano pervenute due ulteriori riformulazioni di emendamenti. Tuttavia, il loro accoglimento potrebbe comportare un nuovo invio alla 1<sup>a</sup> ed alla 5<sup>a</sup> Commissione per i prescritti pareri obbligatori, pregiudicando la conclusione dell'esame entro la settimana, come invece sollecitato dai due co-relatori nella seduta pomeridiana del 10 ottobre.

Concorda il co-relatore ESPOSITO (*PdL*), ricordando che restano comunque impregiudicate le condizioni per la presentazione in Assemblea di tali nuovi emendamenti.

La Commissione delibera quindi di non accogliere ulteriori riformulazioni.

Il PRESIDENTE informa da ultimo la Commissione che i relatori hanno presentato due proposte di coordinamento formale (coord.1 e coord. 2, *pubblicate in allegato*), che saranno votate al termine dell'esame degli altri emendamenti.

La Commissione prende atto.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 3271.

Il sottosegretario MAGRI si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6. Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 2.8 (testo 2), 2.14, 2.13, e 2.10 (testo 2), pena l'avviso contrario.

Con riferimento all'emendamento 2.5, si pronuncia favorevolmente a patto che venga riformulato prevedendo, dopo le parole «standardizzazione organizzativa», l'inserimento delle seguenti: «nella prospettiva di una politica di difesa comune europea». Del pari, si pronuncia favorevolmente sulle proposte 2.9 e 2.12 (testo 2).

I co-relatori ESPOSITO (*PdL*) e SCANU (*PD*) si associano a quanto osservato dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, viene quindi respinto l'emendamento 2.3.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) dichiara di ritirare l'emendamento 2.8 (testo 2).

Sulla proposta 2.15, si svolge quindi un breve dibattito tra la senatrice PINOTTI (*PD*) (che si pone problematicamente sull'avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione bilancio), ed il sottosegretario MAGRI (che fornisce alcune delucidazioni, osservando che la proposta potrebbe essere presentata, con le opportune riformulazioni, in Assemblea, e ricevere altresì l'avviso favorevole del Governo).

Sull'avviso espresso dalla Commissione bilancio si pone problematicamente anche il co-relatore SCANU (*PD*).

Il senatore CAFORIO (*IdV*) aggiunge la propria firma alla proposta in questione.

Apprezzate le circostanze, la senatrice PINOTTI (*PD*) dichiara infine di ritirare l'emendamento 2.15.

L'emendamento 2.4 risulta invece respinto.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) riformula quindi l'emendamento 2.5 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (2.5 (testo 2), *pubblicato in allegato*).

Posto ai voti, l'emendamento 2.5 (testo 2), viene approvato.

Il co-relatore ESPOSITO (*PdL*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, aggiunge la propria firma alle proposte 2.14 e 2.13, dichiarando di ritirarle.

La senatrice PINOTTI (*PD*) propone una riformulazione della proposta 2.11 (testo 3), che recepisce le condizioni poste dalla Commissione Bilancio nel proprio parere.

Previo avviso favorevole dei co-relatori ESPOSITO (*PdL*) e SCANU (*PD*), la nuova riformulazione (2.11 (testo 4), *pubblicata in allegato*), è accettata dalla Commissione.

Dopo il parere favorevole espresso dai co-relatori ESPOSITO (*PdL*) e SCANU (*PD*), l'emendamento 2.11 (testo 4), viene posto ai voti ed approvato. Risultano invece respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il senatore TORRI (*LNP*) ritira quindi la proposta 2.1.

Dopo che l'emendamento 2.2 è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, la Commissione approva l'emendamento 2.9.

Il co-relatore SCANU (*PD*) ritira quindi l'emendamento 2.10 (testo 2).

Da ultimo, viene approvato l'emendamento 2.12 (testo 2).

Si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 3.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) dichiara di ritirare la propria firma dall'emendamento 3.1.

I co-relatori ESPOSITO (*PdL*) e SCANU (*PD*) dichiarano di ritirare la proposta 3.27.

Il co-relatore ESPOSITO (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.24, ritirandolo.

Il rappresentante del Governo si pronuncia quindi in senso contrario sulle proposte 3.13, 3.14 e 3.15. Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 3.21, 3.5 e 3.4 pena l'avviso contrario. Con riferimento all'emendamento 3.3, osserva che i contenuti della proposta potrebbero essere recepiti in un ordine del giorno che impegni il Governo a dare l'avvio all'attuazione delle forme di previdenza complementare a favore del personale del comparto sicurezza e difesa. In relazione all'emendamento 3.23 dichiara invece di rimettersi alle valutazioni della Commissione.

Esprime inoltre avviso conforme al parere formulato dalla Commissione Bilancio sull'emendamento 3.30.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) si pone problematicamente sul parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, ex articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.8 e su alcune parti dell'emendamento 3.30, domandando altresì la ragione dell'avviso espresso dal Governo sugli emendamenti 3.5 e 3.4.

Con riferimento all'emendamento 3.8, il sottosegretario MAGRI osserva che l'orientamento assunto dalla Commissione bilancio potrebbe essere stato dettato dall'esigenza di garantire il principio dell'invarianza di spesa.

In relazione, quindi, alla proposta 3.5 rileva che essa potrebbe apparire superflua, alla luce di quanto già espresso all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del disegno di legge.

Infine, per quanto attiene alla proposta 3.4, precisa che risulta essere già in *itinere* un regolamento volto a disciplinare la materia in questione.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), preso atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo e continuando a porsi problematicamente anche sulle delucidazioni ricevute, apprezzate le circostanze, ritira gli emendamenti 3.8, 3.5 e 3.4, ed anche l'emendamento 3.29.

Il senatore AMATO (*PdL*) ritira quindi l'emendamento 3.8 (testo 2), mentre il senatore TORRI (*LNP*) ritira la proposta 3.12.

Il seguito dell'esame è quindi disgiunto e rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente CARRARA, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare l'odierna seduta notturna prevista per le ore 20,15.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3271****Art. 2.****2.15**

CHITI, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, CASSON, Vincenzo DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, CAFORIO

*All comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. Previsione di una revisione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica, e sulla necessità di privilegiare, nell'ambito del processo di definizione della Politica Europea di Sicurezza e Difesa comune, avuto riguardo al prioritario soddisfacimento delle esigenze operative, i programmi che offrano più ampie ricadute occupazionali e il maggior apporto di compensazioni industriali e di innovazione tecnologica, nella prospettiva di conseguire risparmi di spesa».

---

**2.5 (testo 2)**

CAFORIO

*Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «standardizzazione organizzativa», aggiungere le seguenti: «nella prospettiva di una politica di difesa comune europea».*

---

**2.14**

FAZZONE, ESPOSITO

*Al comma 1), lettera b), paragrafo 2, aggiungere dopo le parole: «e compiti» le seguenti «, anche con un loro accorpamento,».*

---

**2.13**

FAZZONE, ESPOSITO

*Al comma 1, lettera b), paragrafo 3, sostituire la parola: «collegamento» con: «collaborazione».*

---

**2.11 (testo 4)**

PINOTTI, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, ZANDA, CASSON, Vincenzo DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 1, lettera b), punto 5, dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».*

---

**Art. 3.****3.24**

TOTARO, ESPOSITO

*All'articolo 3, comma 1, lettera m), paragrafo 2, dopo le parole: «nonché alla maggiore anzianità», aggiungere: «anagrafica e/o di servizio».*

---

**3.1**

RAMPONI

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) Adeguamento ed aggiornamento della normativa sulla rappresentanza militare».*

---

**Coord.1**

ESPOSITO, SCANU, relatori

*All'articolo 3, comma 1, lettera i), sostituire le parole «categorie di personale, il transito», con le seguenti: «categorie di personale e il transito».*

---

**Coord.2**

ESPOSITO, SCANU, relatori

*All'articolo 4, comma 2, lettera b), capoverso «art. 549-bis», al secondo periodo, sostituire le parole «comma 1», con le seguenti: «primo comma».*

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria**

777<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, nel ricordare che era rimasto in sospeso l'esame dell'emendamento 4.2, osserva la necessità di chiarire la portata normativa del comma 4, secondo cui i piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento, in apposito allegato alla Nota aggiuntiva.

Il relatore PEGORER (PD) fa presente che l'allegato alla Nota aggiuntiva è funzionale a chiarire la tempistica e il contenuto dei singoli programmi di spesa, in modo da fornire al Parlamento informazioni puntuali sulle modalità di utilizzo degli stanziamenti appostati nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva la problematicità del comma 3, penultimo periodo, in base al quale le Commissioni parlamentari competenti potrebbero esprimere un parere contrario sugli schemi di decreti ministeriali recanti i programmi di spesa finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio: infatti, la reiezione da parte delle Commissioni di tali schemi precluderebbe l'attuazione del relativo programma di spesa, vanificando così un'autorizzazione contenuta nella legge di bilancio.

Il PRESIDENTE evidenzia come il parere delle Commissioni parlamentari non sarebbe finalizzato a sbloccare un'autorizzazione di spesa, bensì a valutare la concreta modalità di utilizzo della predetta autorizzazione.

Osserva, altresì, come il meccanismo contenuto nell'emendamento 4.2 ricalchi, nelle linee generali, la normativa vigente di cui al codice dell'ordinamento militare.

Il senatore VACCARI (*LNP*) fa presente che il riferimento al comma 2, contenuto nel comma 5, dovrebbe essere invece riferito al comma 3 dell'emendamento in esame. Altresì, rileva come la denominazione di «bilancio consolidato», contenuta nel comma 2 dell'emendamento, possa trovare una più congeniale definizione nella locuzione «bilancio economico-finanziario».

Da ultimo, osserva come il comma 3 dell'emendamento tenda a disciplinare in maniera eccessivamente stringente la procedura di adozione dei pareri delle Commissioni parlamentari, invadendo un ambito che dovrebbe essere lasciato ai Regolamenti di Senato e Camera.

Il PRESIDENTE ritiene senz'altro accoglibile il rilievo sulla necessità di correggere il rinvio normativo contenuto nel comma 5, osservando, invece, come gli altri due profili abbiano un carattere di merito.

Alla luce del dibattito svoltosi, i RELATORI propongono pertanto l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 4.2, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento nel comma 2, lettera *0a*), capoverso 3, lettera *b*), infine, del seguente periodo: "Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.", nonché alla sostituzione, al capoverso 5, delle parole "al comma 2" con le seguenti "al comma 3".».

La Commissione approva.

**(2156-C) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, per quanto riguarda l'articolo 2, occorre chiedere conferma del fatto che gli stanziamenti ivi indicati siano effettivamente spendibili, di modo che non vengano compromessi impegni di spesa pregressi. Occorre poi valutare se il comma 10 dell'articolo 3 non determini il venir meno di economie di spesa.

Rispetto agli emendamenti, in relazione all'emendamento 3.200, occorre valutare se vi possano essere effetti finanziari negativi in seguito all'elevazione di sanzioni pecunarie a carico delle Amministrazioni inadempienti, in punto di informazione e trasparenza. Si valuti, inoltre, l'emendamento 11.0.2, in relazione alla necessità di creare strutture ulteriori rispetto a quelle esistenti e, di conseguenza, alla congruità della clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27.

Occorre poi valutare, quanto agli emendamenti 18.203 e 18.210, se possano prodursi effetti finanziari negativi, in particolare a seguito della previsione secondo la quale il personale collocato fuori ruolo ha diritto al mantenimento del trattamento economico fondamentale ed anche delle indennità aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CERIANI consegna una Nota di chiarimenti, in cui si fa presente l'opportunità di stralciare l'articolo 2, in quanto la relativa norma è già stata introdotta nell'ordinamento dall'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012. Altresì, viene fornita assicurazione sull'assenza di oneri connessi al comma 10 dell'articolo 3.

Il presidente AZZOLLINI osserva, poi, che mentre in riferimento alla proposta 3.200 non sono ravvisabili profili di carattere oneroso in quanto meramente eventuali, rileva che l'emendamento 11.0.2 comporta conseguenze di carattere oneroso, mentre una valutazione ponderata sugli emendamenti 18.203 e 18.210 richiederebbe l'acquisizione di elementi informativi sulla normativa vigente, al fine di chiarire se già oggi i magistrati collocati fuori ruolo conservano, oltre al trattamento economico di base, anche indennità ulteriori.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, osservando, peraltro, che la norma di cui all'articolo

2 è stata già introdotta dall'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012.

In merito agli emendamenti, la Commissione esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 11.0.2.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 18.203 e 18.210 sulle quali l'esame rimane sospeso».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria**

**382<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BALDASSARRI comunica, previa intesa con il senatore Sciascia, relatore, e con il sottosegretario Ceriani, che la Commissione potrà essere convocata per un'ulteriore seduta alle ore 9 di domani, mercoledì 17 ottobre, per concludere l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1551 (Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte), nel presupposto che sia trasmesso in tempo utile il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il senatore MUSI (*PD*) si rivolge alla Presidenza affinché solleciti l'espressione del parere da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, anche considerato che, a suo giudizio, il testo adottato dalla Commissione per il disegno di legge n. 1551 non sembrerebbe presentare profili di criticità dal punto di vista finanziario.

Il presidente BALDASSARRI, pur prendendo atto di tale richiesta, fa tuttavia presente di aver già sollecitato l'espressione del parere.



*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (n. COM (2012) 280 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (n. COM (2012) 511 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (n. COM (2012) 512 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il presidente BALDASSARRI intende acquisire l'orientamento della Commissione sulla richiesta avanzata dalla senatrice Fontana di rinviare l'avvio della discussione generale sui provvedimenti in titolo dopo la conclusione del ciclo di audizioni già comunicato la scorsa settimana. Per consentire una più ampia valutazione di tale opportunità, fa presente che lo svolgimento dell'istruttoria conoscitiva occuperà un arco di tempo fino alla metà del prossimo mese di novembre. Di ciò quindi dovrà tener conto la Commissione nel valutare l'opportunità di differire l'avvio della discussione generale sugli atti in titolo.

Il senatore MUSI (*PD*), dopo aver dichiarato, a nome della propria parte politica, di ritenere preferibile il differimento della discussione generale sui provvedimenti in esame, sottopone alla Presidenza l'opportunità di integrare l'elenco delle audizioni prevedendo anche l'intervento dell'ABI.

Il presidente BALDASSARRI assicura che si adopererà nei termine indicati dal senatore Musi.

Non essendovi ulteriori osservazioni, rimane quindi stabilito che la Commissione avvierà la discussione generale sugli atti comunitari in titolo dopo la conclusione delle audizioni previste.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria****418<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SUL PRESUNTO RIORDINO DEGLI ENTI DI RICERCA*

Il PRESIDENTE dà conto di aver scritto una lettera al ministro Profumo per chiedere delucidazioni circa il presunto riordino degli enti di ricerca, descritto nei giorni scorsi dalla stampa. Riferisce infatti che, secondo importanti quotidiani, nel disegno di legge di stabilità sarebbe contenuto l'accorpamento di tutti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in un unico Centro di ricerca nazionale, formato da un solo consiglio di amministrazione ma nel quale sarebbero conservati in vita i consigli scientifici dei diversi enti. In aggiunta a ciò, nascerebbero l'Agenzia per il trasferimento tecnologico unitamente all'Agenzia per il finanziamento della ricerca.

Dichiarandosi sconcertato per tali notizie, in virtù delle quali sembrerebbe imminente un terzo riordino dopo quello avviato nel 2003 dall'allora ministro Letizia Moratti e quello avviato nel 2009 dall'ex ministro Mussi indi completato dall'ex ministro Gelmini, riferisce in dettaglio le osservazioni di metodo e di merito mosse al ministro Profumo. Ritiene infatti inaccettabile che una proposta di tale portata sia contenuta in un di-

segno di legge così eterogeneo, esaminato peraltro dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, escludendo perciò la competenza primaria della Commissione. Né di tale iniziativa si è data anticipatamente notizia al Parlamento e agli enti interessati.

Riservandosi di esaminare in maniera approfondita il disegno di legge di stabilità, prossimo alla presentazione presso la Camera dei deputati, ha dunque reputato opportuno richiedere al Ministro un'audizione in Commissione, ove tali notizie di stampa fossero confermate.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) ringrazia il Presidente per aver avanzato siffatti rilievi al Ministro nei confronti di una proposta che giudica a sua volta sconcertante. Ricorda peraltro che l'allora ministro Mussi fu costretto dalla Commissione a correggere il tiro rispetto ai propri provvedimenti di riordino degli enti di ricerca. Nell'attesa di conoscere anch'ella con precisione il contenuto del disegno di legge di stabilità, si augura che l'iniziativa venga fortemente ridimensionata.

*SULLA CONSULTAZIONE PUBBLICA «HORIZON 2020 ITALY» INDETTA DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA*

Il PRESIDENTE comunica che, lo scorso 11 ottobre, il ministro Profumo ha avviato una consultazione pubblica dal titolo «*Horizon 2020 Italy*», che si terrà fino all'11 novembre prossimo. Fa presente che essa comprende un questionario articolato in 4 parti e 36 domande, reperibile sul sito istituzionale del Dicastero.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Governo sui risultati della consultazione *on line* relativa al valore legale del diploma di laurea**

Il sottosegretario Elena UGOLINI chiede di rinviare l'informativa del Governo oggetto della procedura odierna, in quanto non è stata ancora completata l'elaborazione dei dati raccolti.

Su richiesta del presidente POSSA (*PdL*), il sottosegretario Elena UGOLINI precisa di essere disponibile a riferire martedì prossimo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si augura che non vi siano ulteriori ritardi in quanto la consultazione si è conclusa ormai da molti mesi.

Il PRESIDENTE rinvia dunque l'audizione a martedì prossimo.

IN SEDE REFERENTE

**(3447) Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Motta ed altri; Rainieri ed altri; Tommaso Foti ed altri; Barbieri ed altri; Polledri ed altri

**(808) SOLIANI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il PRESIDENTE riferisce che sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. In particolare riferisce che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso un parere non ostativo sul disegno di legge n. 3447, già assunto quale testo base, nonché sui relativi emendamenti (pubblicati in allegato alla seduta del 25 settembre scorso), mentre la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, formulando invece un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Invita quindi la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere il rispettivo orientamento sulle proposte emendative.

La relatrice SOLIANI (PD) tiene anzitutto a precisare che gli emendamenti assumono grande valore in termini di rafforzamento degli obiettivi del disegno di legge, atteso che promuovono eventi celebrativi anche in altri territori. Tuttavia, considerata l'esigenza di approvare celermente il testo, dato l'imminente avvio delle iniziative verdiane, e alla luce del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, invita i firmatari a ritirare i rispettivi emendamenti e a trasformarli in ordini del giorno, di cui raccomanda vivamente l'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario CECCHI condivide la necessità di una conclusione rapida dell'*iter* riconoscendo però che molte proposte emendative contribuiscono a sostenere lo scopo del provvedimento. Fa notare comunque che il disegno di legge già prevede celebrazioni su tutto il territorio nazionale. Manifesta perciò un orientamento conforme a quello della relatrice.

Il senatore VITALI (PD), accogliendo l'invito della relatrice, ritira gli emendamenti 2.1 e 3.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno, congiuntamente ai senatori Barbolini e Palmizio, onde ricomprendere anche il territorio di Bologna tra le manifestazioni verdiane.

Il senatore BARBOLINI (PD) ritira a sua volta il 2.2 e il 3.3, puntualizzando però che il parere contrario della Commissione bilancio sul 2.2 appare dettato da eccessiva puntigliosità. Nel comprendere l'urgenza

di giungere all'approvazione in tempi brevi del disegno di legge, illustra poi l'ordine del giorno n. 1, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale vengono menzionati i teatri comunali di Modena e Bologna tra i soggetti deputati a coordinare le manifestazioni verdiane. Coglie peraltro l'occasione per segnalare che proprio presso il teatro comunale di Modena si darà avvio domani al primo degli appuntamenti dedicati a Verdi.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa propri e ritira gli emendamenti 2.3, 2.4 e 3.2.

Il sottosegretario CECCHI accoglie l'ordine del giorno n. 1.

Esaurito l'esame degli emendamenti, si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice.

Previe dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori ASCIUTTI (*PdL*), RUSCONI (*PD*), PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e PITTONI (*LNP*), e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce all'unanimità mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3447 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, proponendo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 808.

La relatrice SOLIANI (*PD*), stante l'unanimità di intenti registratasi sul provvedimento, propone che ne sia richiesto alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Su tale proposta si esprimono in senso favorevole a nome dei rispettivi Gruppi i senatori ASCIUTTI (*PdL*), RUSCONI (*PD*), PITTONI (*LNP*), PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e VILLARI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

Il sottosegretario CECCHI manifesta l'assenso del Governo.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'orientamento dei Gruppi non presenti alla seduta odierna, onde poter avanzare alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

#### *SULLA RICONFERMA DEL SENATORE BARELLI AL VERTICE DELLA FEDERNUOTO*

Il senatore RUSCONI (*PD*) rivolge le più vive congratulazioni al senatore Barelli per la sua riconferma, peraltro con un larghissimo consenso, alla Presidenza della Federazione italiana nuoto.

Si associa la Commissione tutta.

Ringrazia il senatore BARELLI (*PdL*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (n. 501)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Barelli si era riservato di elaborare un nuovo schema di parere al fine di tener conto dei rilievi avanzati.

Il relatore BARELLI (*PdL*) dà perciò conto di un nuovo schema di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, sottolineando di aver cercato di recepire il maggior numero di considerazioni svolte. Segnala anzitutto di aver spostato tra le premesse le osservazioni nn. 3 e 8. Fa presente altresì di aver inserito come condizione l'eliminazione della materia «Diritto ed economia dello sport», rimettendo al Governo la scelta di utilizzare le ore in più per potenziare «Discipline sportive» o per reintrodurre «Disegno e storia dell'arte», ferma restando l'esigenza di restituire a «Filosofia» l'ora che le era stata sottratta. Descrive poi la riformulazione dell'osservazione n. 2, nella quale si precisa che le sezioni da attivare saranno distribuite in ciascuna regione secondo il numero delle attuali province. Spetterà peraltro alla programmazione regionale l'istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, tenuto conto dei risultati dell'attività di monitoraggio.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si dichiara preliminarmente sconcertato dalla recente inaugurazione dell'indirizzo sportivo del liceo scientifico presso il Convitto nazionale di Roma, d'intesa con il CONI, che mette a disposizione le strutture. In proposito rivolge forti critiche alla preselezione fisica per l'accesso a tale liceo, che sembrerebbe prefigurare un indirizzo esclusivamente rivolto alla formazione di futuri atleti. Ritiene quindi che ciò generi false aspettative nelle famiglie, le quali possono essere fuorviate nella scelta della tipologia di scuola. Raccomanda perciò che analoghe prassi non vengano adottate dalle sezioni sportive di nuova istituzione.

Quanto al parere riformulato dal relatore, concorda pienamente sulla condizione di cui alla lettera a), sottolineando l'inopportunità di aver inserito «Diritto ed economia dello sport» nel percorso liceale, a spese di materie a suo avviso fondamentali. Invita poi a prestare particolare attenzione alle possibilità di accesso per i disabili. Condivide infine le restanti osservazioni.

Il senatore RUSCONI (*PD*), premesso di rifuggire da un sostegno acritico all'operato del Governo e di non esitare a manifestare le proprie perplessità laddove necessario, tiene tuttavia a svolgere alcune considerazioni di metodo e di merito sulla bozza di parere come riformulata dal relatore, sottolineando peraltro che il provvedimento in titolo dà attuazione ad una disposizione normativa del precedente Governo.

Egli ricorda ad esempio che la sperimentazione dei licei sportivi dura ormai da 15-20 anni presso scuole statali e non statali, senza alcun tipo di riserva per gli atleti in erba. Tali sezioni sono state peraltro escluse dal primo provvedimento di riordino del settore liceale (decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010), sul quale la Commissione non ha tuttavia espresso un parere così penetrante come quello che il relatore ha testé presentato. In particolare, pur a fronte della soppressione di intere discipline e di una drastica riduzione del monte-ore, la Commissione non ha ritenuto di sua competenza entrare nello specifico del quadro orario. Manifesta pertanto contrarietà sulla condizione *a*), di cui chiede la soppressione.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) pone l'accento sull'esigenza che le province autonome di Trento e Bolzano non siano soggette al limite massimo di una sezione per provincia. Informa infatti che solo nella provincia di Bolzano operano tre licei sportivi, di grande tradizione e successo, la cui grande esperienza sarebbe un peccato perdere.

Il senatore PITTONI (*LNP*) condivide le perplessità manifestate dal senatore Rusconi. In particolare, ritiene che la condizione *a*), pur aprendo ad un recupero dell'insegnamento di Storia dell'arte, sia insufficiente allo scopo. Chiede quindi che sia quantomeno invertito l'ordine delle opzioni per l'eventuale redistribuzione delle ore conseguenti alla soppressione di «Diritto ed economia dello sport».

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) riprende brevemente la parola per rispondere al senatore Rusconi che, anche in occasione dell'esame del riordino dei licei (Atto del Governo n. 132, indi divenuto il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010), su cui lui stesso è stato relatore, la Commissione è analiticamente entrata nel quadro orario dei singoli indirizzi. In quel caso, tuttavia, ha espresso osservazioni. Anche ora, egli è quindi disponibile ad un'eventuale trasformazione della condizione *a*) in osservazione, ma insiste per mantenerne i contenuti.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ribadisce quanto già affermato in discussione generale in ordine all'opportunità di istituire le sezioni sportive con priorità presso gli istituti scolastici dotati di adeguate infrastrutture e chiede al relatore di integrare il suo parere in tal senso.

Quanto alla condizione *a*), è a sua volta favorevole alla trasformazione in osservazione.

Il relatore BARELLI (*PdL*), preso atto delle opinioni emerse, tiene a precisare che il parere precedentemente illustrato teneva conto dell'ampio dibattito svoltosi la settimana scorsa. Dato che alcune delle posizioni allora espresse sono state tuttavia modificate, si dichiara disponibile a riformulare ulteriormente lo schema di parere, trasformando anzitutto in osservazione la condizione *a*) e ad espungerne il puntuale riferimento orario. Recepisce altresì la richiesta di inversione del senatore Pittoni.

Accoglie poi l'indicazione della senatrice Mariapia Garavaglia, modificando in tal senso l'osservazione n. 2.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Peterlini, evidenzia che l'articolo 5 dello schema di decreto rinvia ai rispettivi statuti l'applicazione del regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ringrazia il relatore per le modifiche apportate e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo, benché il provvedimento desti ancora a suo avviso qualche perplessità. Esso rappresenta tuttavia un'opportunità in più per i giovani ed ha il pregio di porre termine ad una lunga sperimentazione; in tal senso merita quindi di essere valutato positivamente. Chiede infine al Governo di svolgere con attenzione la richiesta attività di monitoraggio e di riferirne puntualmente al Parlamento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara a sua volta il voto favorevole, pur lasciando libertà di voto ai componenti del suo Gruppo. Coglie peraltro l'occasione per sollecitare il Governo a presentare tempestivamente alle Camere anche il rapporto sull'attuazione del riordino dei licei previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010.

Anche il senatore PITTONI (*LNP*) annuncia il suo voto favorevole, lasciando a sua volta libertà di voto al suo Gruppo.

Dopo che il senatore VILLARI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ha annunciato il suo voto favorevole, si associa il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), prendendo atto che l'articolo 5 dello schema di decreto reca norme specifiche per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva infine lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.



*SULL'ESAME IN AULA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3366*

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), relatrice sul disegno di legge n. 3366, esprime rammarico per la calendarizzazione in Aula dei disegni di legge nn. 3256 e abbinati, recanti istituzione della Giornata dell'Unità nazionale, senza che fosse contestualmente previsto l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 3366, di cui la Commissione ha concluso l'esame in sede referente la settimana scorsa e che reca norme in parte coincidenti.

Nel segnalare come il disegno di legge n. 3366 sia già stato licenziato dalla Camera dei deputati e si trovi perciò ad un passo dall'approvazione definitiva, lamenta come la predetta scelta, imponendo un nuovo passaggio presso l'altro ramo del Parlamento, rischi di allungare notevolmente i tempi proprio sul finire della legislatura. Si riserva pertanto di esporre tali considerazioni anche in Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 501**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

tenuto conto che:

– il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, recante la riforma dei licei, prevedeva che alla riorganizzazione di alcuni percorsi formativi particolari, fra cui le sezioni ad indirizzo sportivo, si provvedesse con distinto regolamento, il quale colma perciò il vuoto normativo finora registrato;

– le nuove sezioni non rappresentano dei licei aggiuntivi rispetto ai sei già previsti dalla normativa (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane), ma si inseriscono strutturalmente nel percorso del liceo scientifico – in quanto afferenti all'ambito matematico e delle scienze naturali nonché del diritto ed economia (articolo 2, comma 1) – di cui pertanto costituiscono un'articolazione (come già accade per l'opzione Scienze applicate);

– rispetto al liceo scientifico queste sezioni si caratterizzano per il potenziamento dell'insegnamento di Scienze motorie e sportive e per l'introduzione di nuove materie come Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest'ultima, in particolare, si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all'istituzione scolastica, in base alle richieste delle famiglie e alle esigenze del territorio;

– affinché il monte ore annuali resti immutato, pari a 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo biennio e nell'ultimo anno, si prevede la soppressione dell'insegnamento di Disegno e storia dell'arte, nonché del Latino, e si riduce di un'ora a settimana l'insegnamento di Filosofia;

preso atto che la diminuzione di ore relative all'insegnamento del latino e della storia dell'arte non determinerà alcun esubero per i docenti di tali classi di concorso, i quali saranno facilmente riassorbiti negli altri licei;

valutato favorevolmente che le nuove discipline introdotte saranno rimesse a docenti di classi di concorso già esistenti o da istituire, posto che gli insegnamenti obbligatori non saranno comunque svolti da personale esterno;

considerato che i destinatari di tale innovazione saranno tutti gli studenti, anche disabili, e non solo quelli che già svolgono attività sportiva a livello agonistico;

ritenuto essenziale che l'avvio delle nuove sezioni avvenga nei tempi congrui per definire l'organico di diritto dell'anno di riferimento;

considerato che l'accesso a tali nuove sezioni è aperto agli studenti disabili al pari di ogni altro ordine e grado di scuola;

condivisa l'importanza di diffondere in età scolare i valori positivi dello sport, il cui esercizio può contribuire in maniera determinante ad una migliore qualità della vita fino a tarda età, con ricadute positive anche in termini economici sul Servizio sanitario nazionale;

osservato comunque che, per corrispondere alla domanda di incrementare l'attività sportiva a scuola proveniente dalla società civile, nonché per combattere patologie che hanno effetti sempre più negativi sulla salute come l'obesità, è necessario aumentare la pratica sportiva in tutti gli ordini e gradi di scuola, con un impegno assai più vasto rispetto all'azione avviata dall'atto in titolo, che pure costituisce un arricchimento dell'offerta formativa,

condivisi i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata,

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

a) in considerazione della estrema specificità della materia, che rischia di snaturare il percorso formativo liceale, si ritiene necessario sopprimere dal piano di studi l'insegnamento di «Diritto ed economia dello sport». Quanto alle tre ore settimanali così recuperate, si suggerisce di restituire a «Filosofia» quella che le era stata sottratta, onde rafforzare l'apprendimento logico-argomentativo dei ragazzi, e di utilizzare le altre due per potenziare la materia caratterizzante «Discipline sportive», oppure per reintrodurre «Disegno e storia dell'arte».

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) circa la collocazione di dette sezioni all'interno del liceo scientifico, onde evitare una eventuale discordanza con il profilo di uscita tipico dei licei, si suggerisce un attento monitoraggio, *in itinere* e finale;

2) in base al decreto, il numero di sezioni che saranno attivate corrisponderà in prima applicazione ad un totale di circa 100, da distribuire in ciascuna Regione secondo il numero delle sue attuali province. Sulla questione si invita peraltro l'Esecutivo a valutare la possibilità che, a condizione di invarianza della spesa, garantita la qualità della didattica e tenuto conto dei risultati dell'attività di monitoraggio, sia rimessa alla programmazione regionale l'istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, anche oltre il predetto limite di 100. Si ravvisa infatti un grosso limite, rispetto alle attese delle famiglie, nell'esiguo numero di sezioni attivabili, tale da creare false aspettative tra le famiglie e da non colmare il divario tra la scuola e il mondo dello sport;

3) tenuto conto della possibilità che a tali sezioni si iscrivano giovani che praticano sport a livello agonistico e che pertanto sono costretti ad assenze concentrate nei periodi di gara, si reputa necessario assicurare tutte le forme di flessibilità consentite dalla normativa sull'autonomia scolastica. Si invita inoltre l'Esecutivo a valutare in futuro una maggiore caratterizzazione in questo senso, a parità di qualità didattica;

4) in ordine alle misure operative, si ritiene opportuno specificare che anche le convenzioni stipulate dai gestori delle scuole paritarie con il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP) siano sottoposte al rispetto delle linee programmatiche concordate tra Ministero, CONI e CIP per le scuole statali;

5) relativamente alle verifiche periodiche dell'efficacia del nuovo indirizzo si suggerisce di inserire una cadenza fissa, almeno biennale, e una a fine quinquennio, nonché il monitoraggio dell'adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Si invita altresì a chiarire quale sarà l'organo ministeriale deputato a svolgere quest'attività di valutazione;

6) si invita a valutare la possibilità che anche le province e i comuni siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva, nonché fra gli enti che possono stipulare le convenzioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera a).

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 501**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

tenuto conto che:

– il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, recante la riforma dei licei, prevedeva che alla riorganizzazione di alcuni percorsi formativi particolari, fra cui le sezioni ad indirizzo sportivo, si provvedesse con distinto regolamento, il quale colma perciò il vuoto normativo finora registrato;

– le nuove sezioni non rappresentano dei licei aggiuntivi rispetto ai sei già previsti dalla normativa (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane), ma si inseriscono strutturalmente nel percorso del liceo scientifico – in quanto afferenti all'ambito matematico e delle scienze naturali nonché del diritto ed economia (articolo 2, comma 1) – di cui pertanto costituiscono un'articolazione (come già accade per l'opzione Scienze applicate);

– rispetto al liceo scientifico queste sezioni si caratterizzano per il potenziamento dell'insegnamento di Scienze motorie e sportive e per l'introduzione di nuove materie come Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest'ultima, in particolare, si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all'istituzione scolastica, in base alle richieste delle famiglie e alle esigenze del territorio;

– affinché il monte ore annuali resti immutato, pari a 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo biennio e nell'ultimo anno, si prevede la soppressione dell'insegnamento di Disegno e storia dell'arte, nonché del Latino, e si riduce di un'ora a settimana l'insegnamento di Filosofia;

preso atto che la diminuzione di ore relative all'insegnamento del latino e della storia dell'arte non determinerà alcun esubero per i docenti di tali classi di concorso, i quali saranno facilmente riassorbiti negli altri licei;

valutato favorevolmente che le nuove discipline introdotte saranno rimesse a docenti di classi di concorso già esistenti o da istituire, posto che gli insegnamenti obbligatori non saranno comunque svolti da personale esterno;

considerato che i destinatari di tale innovazione saranno tutti gli studenti, e non solo quelli che già svolgono attività sportiva a livello agonistico, e che l'accesso a tali nuove sezioni è comunque aperto agli studenti disabili al pari di ogni altro ordine e grado di scuola;

ritenuto essenziale che l'avvio delle nuove sezioni avvenga nei tempi congrui per definire l'organico di diritto dell'anno di riferimento;

condivisa l'importanza di diffondere in età scolare i valori positivi dello sport, il cui esercizio può contribuire in maniera determinante ad una migliore qualità della vita fino a tarda età, con ricadute positive anche in termini economici sul Servizio sanitario nazionale;

osservato comunque che, per corrispondere alla domanda di incrementare l'attività sportiva a scuola proveniente dalla società civile, nonché per combattere patologie che hanno effetti sempre più negativi sulla salute come l'obesità, è necessario aumentare la pratica sportiva in tutti gli ordini e gradi di scuola, con un impegno assai più vasto rispetto all'azione avviata dall'atto in titolo, che pure costituisce un arricchimento dell'offerta formativa,

condivisi i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in considerazione della estrema specificità della materia, che rischia di snaturare il percorso formativo liceale, si suggerisce di sopprimere dal piano di studi l'insegnamento di «Diritto ed economia dello sport». Quanto alle ore settimanali così eventualmente recuperate, si invita a valutare l'opportunità di rafforzare l'apprendimento logico-argomentativo dei ragazzi, di reintrodurre «Disegno e storia dell'arte» oppure di potenziare la materia caratterizzante «Discipline sportive»;

2) circa la collocazione di dette sezioni all'interno del liceo scientifico, onde evitare una eventuale discordanza con il profilo di uscita tipico dei licei, si suggerisce un attento monitoraggio, *in itinere* e finale;

3) in base al decreto, il numero di sezioni che saranno attivate corrisponderà in prima applicazione ad un totale di circa 100, da distribuire in ciascuna Regione secondo il numero delle sue attuali province. Al riguardo, si raccomanda peraltro di istituire le sezioni con priorità presso gli istituti già dotati di adeguate infrastrutture sportive. Si invita inoltre l'Esecutivo a valutare la possibilità che, a condizione di invarianza della spesa, garantita la qualità della didattica e tenuto conto dei risultati dell'attività di monitoraggio, sia rimessa alla programmazione regionale l'istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, anche oltre il predetto limite di 100. Si ravvisa infatti un grosso limite, rispetto alle attese delle famiglie, nell'esiguo numero di sezioni attivabili, tale da creare false aspettative tra le famiglie e da non colmare il divario tra la scuola e il mondo dello sport;

4) tenuto conto della possibilità che a tali sezioni si iscrivano giovani che praticano sport a livello agonistico e che pertanto sono costretti ad assenze concentrate nei periodi di gara, si reputa necessario assicurare

tutte le forme di flessibilità consentite dalla normativa sull'autonomia scolastica. Si invita inoltre l'Esecutivo a valutare in futuro una maggiore caratterizzazione in questo senso, a parità di qualità didattica;

5) in ordine alle misure operative, si ritiene opportuno specificare che anche le convenzioni stipulate dai gestori delle scuole paritarie con il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP) siano sottoposte al rispetto delle linee programmatiche concordate tra Ministero, CONI e CIP per le scuole statali;

6) relativamente alle verifiche periodiche dell'efficacia del nuovo indirizzo si suggerisce di inserire una cadenza fissa, almeno biennale, e una a fine quinquennio, nonché il monitoraggio dell'adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Si invita altresì a chiarire quale sarà l'organo ministeriale deputato a svolgere quest'attività di valutazione;

7) si invita a valutare la possibilità che anche le province e i comuni siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), per dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva, nonché fra gli enti che possono stipulare le convenzioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera *a*).

**ORDINE DEL GIORNO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3447**

**G/3447/1/7**

BARBOLINI, VITALI, PALMIZIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3447 recante disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi,

premesso che:

è opportuno procedere sollecitamente all'approvazione del disegno di legge in esame, nell'imminenza dell'avvio delle manifestazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi;

all'interno delle attività formative volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giuseppe Verdi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), occorre riconoscere la rilevanza delle manifestazioni verdiane previste nell'ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del duecentocinquantenario dalla Fondazione del Teatro Comunale di Bologna e dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena;

è noto il contributo che i Teatri e le realtà di Modena e Bologna hanno dato nel corso del tempo, e soprattutto nell'ultimo decennio, nel quadro della programmazione regionale, alla produzione musicale dell'Emilia, in particolare lirica, ed alla valorizzazione del canto verdiano;

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di coinvolgere le province ed i comuni di Modena e Bologna tra i protagonisti del complesso delle celebrazioni del duecentenario della nascita di Giuseppe Verdi;

ad adottare le iniziative necessarie affinché, nell'ambito dei programmi e delle manifestazioni che saranno ricompresi e sostenuti nelle celebrazioni per il duecentenario verdiano, possano trovare spazio anche iniziative e proposte delle realtà territoriali e dei Teatri di Modena e Bologna.

---



## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria**

**440<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3510) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2012**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 3510. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per i documenti LXXXVII-bis, n. 2 e LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SIRCANA (*PD*) ricorda, preliminarmente, che la 14<sup>a</sup> Commissione non ha ancora terminato l'esame del disegno di legge comunitaria 2011.

Per quanto riguarda le parti del disegno di legge comunitaria 2012 rientranti nella competenza dell'8<sup>a</sup> Commissione, segnala l'articolo 10, che delega il Governo ad attuare gli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione europea 2009/750/CE, in materia di servizio europeo di telepedaggio.

La direttiva 2004/52/CE e la connessa decisione 2009/750/CE si propongono di realizzare l'interoperabilità di tutti i sistemi di telepedaggio stradale nell'Unione europea, al fine di evitare la proliferazione di sistemi incompatibili che possano compromettere sia l'armonioso funzionamento del mercato interno sia il conseguimento degli obiettivi della politica dei trasporti. La direttiva, pertanto, prevede l'istituzione del servizio europeo di telepedaggio (SET) e definisce le soluzioni tecnologiche consentite

per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi. La decisione ha poi definito il SET, attraverso la fissazione dei requisiti essenziali dell'interoperabilità e degli aspetti procedurali, contrattuali e legali connessi alla fornitura del SET. La decisione stabilisce diritti ed obblighi per i fornitori del SET, gli esattori di pedaggi e gli utenti. In particolare, gli articoli 10 e 11 – la cui attuazione costituisce oggetto della delega contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge in esame – prevedono che lo Stato membro con almeno un settore del SET debba designare o istituire un organismo di conciliazione, per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del SET che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori.

Passando all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011, il Relatore illustra il capitolo dedicato alla politica per i trasporti e le reti transeuropee, nonché quello concernente la politica per le comunicazioni e le nuove tecnologie.

Per quanto riguarda la politica dei trasporti, la Relazione consuntiva ricorda che nel biennio 2010-2011 la Commissione europea ha avviato la revisione della rete di trasporto di rilevanza europea e dà conto delle novità che riguardano l'Italia. Con riferimento alla rete ferroviaria, viene indicato come uno dei punti di criticità del sistema italiano l'insufficiente sviluppo dei collegamenti multi-modalità di «ultimo miglio», che rischia di compromettere la funzionalità dell'intera rete.

In merito al trasporto stradale, nel corso del 2011 sono state adottate direttive in materia di: scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza di guida; patenti di guida; tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture.

Sul trasporto marittimo, la Relazione consuntiva ricorda l'azione svolta dal Governo per affermare nelle sedi dell'Unione la necessità di sostenere lo sviluppo del settore della cantieristica, a causa della crisi profonda che lo ha colpito.

Nel campo del trasporto aereo, nel corso del 2011 il Governo ha continuato a partecipare alla prima fase di attuazione del programma «*Cielo unico europeo*», che si prefigge di migliorare la qualità della gestione del traffico aereo, puntando tra l'altro su obiettivi di tutela dell'ambiente, di efficienza e di sicurezza. Il Governo ha poi partecipato alla discussione propedeutica alla predisposizione, da parte della Commissione europea, del cosiddetto «pacchetto aeroporti», composto da tre proposte normative relative all'assegnazione degli *slot*, alla gestione dei servizi a terra e alla riduzione delle emissioni sonore.

In materia di trasporto ferroviario, la Relazione consuntiva dà conto dell'*iter* del provvedimento che dovrebbe rivedere il primo pacchetto ferroviario, in considerazione del fatto che il processo di liberalizzazione del settore ferroviario non ha raggiunto i risultati sperati. Nel corso del negoziato, il Governo ha sostenuto alcuni punti salienti, tra cui la maggiore e più incisiva apertura del mercato ferroviario, anche nazionale, nonché il

rafforzamento delle funzioni degli organismi europei, quali l'ERA (Agenzia ferroviaria europea), e di un «*regulatory body*» di livello europeo. La Relazione evidenzia, tuttavia, come taluni Paesi, soprattutto Francia e Germania, non siano del tutto favorevoli alle aperture del mercato nazionale proposte dall'Italia.

Per quanto riguarda la politica concernente la società dell'informazione e le nuove tecnologie, la Relazione consuntiva evidenzia come il Governo abbia partecipato a diversi tavoli di lavoro, come quello per la radiodiffusione sonora e televisiva, che si occupa delle problematiche legate all'applicazione della nuova direttiva che estende ed integra la disciplina sulla libera circolazione dei programmi di tipo televisivo in Europa ai nuovi mezzi e servizi di comunicazione elettronica on-line. Inoltre, la Relazione segnala l'entrata in vigore, il 25 maggio 2011, di due nuove direttive in materia di comunicazioni elettroniche, la direttiva «*Citizen rights*» (diritti dei cittadini) 2009/136/CE e la direttiva «*Better Regulation*» (miglioramento della regolamentazione) 2009/140/CE.

Nell'ambito della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012, il Relatore si sofferma sui paragrafi relativi agli appalti pubblici, al mercato unico digitale e ai trasporti.

In merito agli appalti pubblici, si ricorda che nel dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato il pacchetto di revisione della legislazione in materia di appalti pubblici, attualmente all'esame dell'8ª Commissione (atti comunitari, nn. 895, 896 e 897).

Il paragrafo sul mercato unico digitale ricorda che, a gennaio 2012 – nel quadro dell'Agenda digitale e dell'Atto per il mercato unico, nonché in risposta alla richiesta del Consiglio europeo di presentare una tabella di marcia per il completamento del mercato interno del digitale entro il 2012 – la Commissione ha presentato una comunicazione contenente 16 azioni concrete intese a raddoppiare entro il 2015 la quota del commercio elettronico nelle vendite al dettaglio e quella dell'economia di internet nel PIL europeo.

Per quanto concerne i trasporti, la Relazione programmatica osserva che è in corso una vasta opera di revisione della normativa europea che riguarda un po' tutti i settori: dalle strade alle ferrovie, dal trasporto marittimo a quello aereo, dalla gestione aeroportuale al controllo dello spazio aereo. Il Governo vigila e partecipa all'opera di revisione, anche sulla base di consultazioni con le parti interessate.

La Relazione programmatica si sofferma, tra l'altro, sulle proposte di revisione delle reti TEN-T, che entreranno in vigore nel prossimo periodo di programmazione finanziaria 2014-2020. Il Governo ritiene essenziale concentrare lo sforzo finanziario europeo sull'intermodalità mare/ferro, sulla rimozione dei colli di bottiglia e sulle carenze strutturali (ultimo miglio, interporti, eccetera) che riducono l'efficienza del sistema logistico.

Il senatore Marco FILIPPI (PD), riservandosi di intervenire più approfonditamente nel corso del dibattito, segnala l'opportunità che la Commissione compia una riflessione su alcune questioni, quali la revisione del primo

pacchetto ferroviario, l'assetto definitivo dei corridoi europei e, con riferimento alle problematiche collegate alla portualità, i servizi tecnico-nautici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto viene rinviato.

**(1193-1361-1437-B) Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non espresso)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il relatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ricorda di avere presentato nel corso della precedente seduta uno schema di parere favorevole. Tuttavia, alla luce dei rilievi che sono stati mossi successivamente da parte di alcuni colleghi, ritiene opportuno presentare un nuovo schema di parere favorevole, allegato al resoconto di seduta, contenente due osservazioni.

In primo luogo, si chiede di esplicitare il richiamo all'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, – recante la disciplina generale in materia di finanza di progetto – per l'individuazione dei criteri in base ai quali la pubblica amministrazione identifica il soggetto proponente delle opere pubbliche e dei parametri di riferimento del concetto di pubblica utilità dell'opera.

Inoltre, si segnala la necessità di verificare la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di appalti della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, che prevede che, nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente possa trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area, ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ribadisce la perplessità del gruppo del Partito Democratico su un provvedimento che per certi versi è inutile e per altri dannoso.

Ricorda che, successivamente alla presentazione da parte del Relatore di una proposta di parere favorevole nel corso della precedente seduta, il Partito Democratico aveva sottolineato l'esigenza di inserirvi rilievi relativi, in particolare, a due questioni. In primo luogo, è necessario introdurre limiti chiari agli interventi edilizi che possono essere effettuati in connessione alla realizzazione di nuovi impianti sportivi. In secondo luogo, deve essere modificata la previsione secondo la quale la destinazione d'uso dell'impianto viene garantita solo per dieci anni, in quanto tale termine è troppo breve.

Nel caso in cui il Relatore non dovesse accogliere la richiesta di inserire tali rilievi nel parere, il voto del Gruppo del Partito Democratico sarà contrario.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) condivide le perplessità testé manifestate sul provvedimento in esame. Pur riconoscendo che questo si ispira ad un intento apprezzabile, e cioè all'individuazione di modalità per la realizzazione di impianti sportivi in un contesto caratterizzato da scarsità di risorse pubbliche, manifesta il timore che esso possa essere invece utilizzato per incrementare le cubature e cementificare. Considerato che i profili critici equivalgono a quelli positivi, preannuncia l'astensione della Lega Nord.

Il senatore GALLO (*PdL*) ritiene condivisibile la finalità del provvedimento, volto a permettere la realizzazione di nuovi impianti sportivi nonostante il venir meno dei necessari fondi pubblici.

Considerato che l'8<sup>a</sup> Commissione ha ampiamente discusso la questione e che il Relatore si è dimostrato disponibile ad inserire nello schema di parere alcune importanti osservazioni, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Popolo della Libertà.

Il relatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) osserva che non è necessario aumentare la durata dell'obbligo di garantire la destinazione sportiva delle strutture, in quanto tale destinazione è insita nella natura e nelle caratteristiche delle opere stesse.

Il presidente GRILLO apprezza lo sforzo fatto dal Relatore di giungere ad una mediazione tra i vari punti di vista espressi nel corso del dibattito e lo ringrazia per avere recepito nello schema le osservazioni che erano state da lui formulate nel corso della precedente seduta.

Il senatore MILANA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene che, al di fuori di qualsiasi tipo di programmazione, il disegno di legge in esame si presta ad abusi che il legislatore ha l'obbligo di evitare. Tanto più alla luce del fatto che il provvedimento non si riferisce ai soli stadi per il gioco del calcio, ma agli impianti sportivi in generale. Bisogna scongiurare il rischio di cambiare in peggio il modello sportivo italiano, consegnandolo alla speculazione edilizia.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ritiene che il provvedimento in questione contrasti con i principi fondamentali che stanno alla base della disciplina generale sulla finanza di progetto. Quest'ultima infatti presuppone un equilibrio fra l'opera realizzata e la sua redditività. Nel caso di specie, tale principio viene stravolto, in quanto si considererà non solo la redditività dell'impianto, ma anche di una serie indefinita di interventi che potranno essere realizzati in connessione ad esso. Inoltre, a differenza del *project financing*, il disegno di legge in esame prevede che unico promo-

tore sia la società sportiva, che lavorerà insieme alle società di costruzione per realizzare opere edilizie. Gli stadi non possono essere la scusa per giustificare la speculazione edilizia. Peraltro, il provvedimento in questione non si applica ai soli stadi, ma ad impianti sportivi di dimensioni anche contenute. Ogni comune sarà quindi incentivato a permettere la realizzazione di impianti sportivi non necessari per poter costruire laddove ora non è consentito. Tutti sono d'accordo sul fatto che gli impianti sportivi possono essere utili, ma molti si stanno già realizzando grazie alle normative vigenti e molte strutture esistenti, del resto, sono inutilizzate.

Inoltre, si domanda per quale motivo una procedura semplificata dovrebbe essere introdotta per i soli impianti sportivi e non anche per altre opere di indubbia valenza pubblica come le scuole e gli ospedali.

In conclusione, ribadisce che il Partito Democratico chiede l'introduzione di parametri certi per evitare la speculazione.

Il presidente GRILLO chiede al Relatore se, alla luce degli interventi svolti finora, intenda modificare la sua proposta di parere.

Il relatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ritiene di dover confermare la formulazione dello schema di parere favorevole con osservazioni presentato.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) esprime rammarico per l'indisponibilità del Relatore a introdurre nello schema di parere le due osservazioni da lui poc'anzi formulate, e conferma il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore DE TONI (*IdV*) annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore MILANA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) preannuncia la propria astensione.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore, che non risulta accolto.

Conseguentemente, il PRESIDENTE prende atto che la Commissione non è in grado di esprimere un parere.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1193-1361-1437-B**

L'8<sup>a</sup> Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si ritiene opportuno esplicitare il richiamo all'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, – recante la disciplina generale in materia di finanza di progetto – per l'individuazione dei criteri in base ai quali la pubblica amministrazione identifica il soggetto proponente delle opere pubbliche e dei parametri di riferimento del concetto di pubblica utilità dell'opera;

– occorre verificare la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di appalti della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, che prevede che, nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area, ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria**

**343<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**ANDRIA**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3310) ANDRIA ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

**(973) MONGIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di corretta educazione alimentare e valorizzazione della dieta mediterranea nelle scuole di ogni ordine e grado**

**(1275) VACCARI ed altri. – Disposizioni volte a promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata attraverso la valorizzazione della dieta mediterranea nelle scuole di ogni ordine e grado**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il presidente ANDRIA ricorda che nella seduta del 9 ottobre scorso è stata disposta la pubblicazione degli emendamenti pervenuti in ordine al disegno di legge n. 3310, precisando altresì che nel nuovo termine per gli emendamenti, fissato per giovedì 11 ottobre scorso, è stata presentata la sola proposta emendativa 6.1 (testo 2).

Avverte poi che il predetto emendamento 6.1 (testo 2) viene pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta, facendo altresì presente che tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in questione sono già stati inviati alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i pareri di rispettiva competenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente ANDRIA comunica che sono state trasmesse le documentazioni – che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione – relative all’audizione informale di rappresentanti dell’AIFO (Associazione italiana frantoiani oleari), svoltasi il 18 settembre scorso, in relazione all’esame del disegno di legge n. 3211 (qualità degli oli di oliva), nonché quelle relative all’audizione informale di rappresentanti della Federazione Italiana Movimenti Agricoli (FIMA) e di esperti sulle problematiche inerenti alla presenza delle micotossine nella filiera agroalimentare cerealicola, svoltasi il 19 settembre scorso.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ANDRIA ricorda che alle ore 15,15 della giornata odierna avrà luogo l’audizione informale dei rappresentanti dell’UNICEB, in merito alle problematiche inerenti alla filiera della carne bovina.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3310

### Art. 6.

#### 6.1

ZANOLETTI

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) dal marchio deve comunque risultare la qualità e la frequenza con cui quel prodotto può essere utilmente consumato».

---

#### 6.1 (testo 2)

ZANOLETTI

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) dal marchio deve comunque risultare la qualità e la frequenza con cui quel prodotto può essere consumato».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 183**

*Presidenza del Vice Presidente*  
ANDRIA

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNICEB SULLE PROBLEMA-  
TICHE INERENTI ALLA FILIERA DELLA CARNE BOVINA*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria****332<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CURSI

*indi del Vice Presidente*  
GARRAFFA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il GSE Nando Pasquali, presidente ed amministratore delegato, accompagnato da Gerardo Montanino, direttore divisione operativa, Costantino Lato, responsabile studi statistiche e servizi specialistici, Libero Buttaro, delle relazioni istituzionali e Erika Cannata, dell'ufficio stampa; per il GME Massimo Ricci, presidente e amministratore delegato, accompagnato da Giovanni Battista Aruta, direttore area mercati, e Alessandro Talarico, direttore relazioni istituzionali; per AU Paolo Vigevano, presidente e amministratore delegato, accompagnato da Nicolò Di Gaetano, responsabile relazioni esterne, e Dario De Marchi, membro della direzione relazioni esterne; per RSE Stefano Besseghini, amministratore delegato.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV*, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti del Gestore Servizi Energetici; audizione di rappresentanti del Gestore Mercati Energetici; audizione di rappresentanti di Acquirente Unico; audizione di rappresentanti di Ricerca sul Sistema Energetico**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Pasquali, presidente e amministratore del GSE, e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor PASQUALI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale sono richiamati i risultati dell'attività del gruppo che fa capo al Gestore dei servizi energetici tra cui spicca l'attivazione di incentivi per 170.000 impianti fotovoltaici nel solo 2011. Esprime condivisione rispetto agli obiettivi indicati nella SEN, ponendo l'accento sull'efficienza energetica quale mezzo per contenere il fabbisogno interno. Ritiene tuttavia che vada migliorata la rete infrastrutturale di trasmissione, anche nell'ottica di uno sviluppo delle energie rinnovabili. Preannuncia quindi la presentazione, entro i primi mesi del 2013, di uno studio sugli effetti della *green economy* sulle imprese produttive, dopo aver ricordato i risultati della intensa attività di ricerca condotta a livello di gruppo.

Il presidente CURSI rivolge una serie di domande rispetto alle criticità del sistema energetico, con riguardo ai processi autorizzativi, alla riduzione degli incentivi e all'immagazzinamento dell'energia.

Il senatore IZZO (*PdL*) chiede di approfondire gli aspetti organizzativi del GSE con particolare riguardo all'utilizzo delle risorse umane.

Il senatore BUBBICO (*PD*) interviene sullo sviluppo delle fonti rinnovabili per chiedere un giudizio sulla *governance* del settore e se gli strumenti a disposizione delle società partecipate siano adeguati. Chiede infine se Acquirente Unico è in grado di operare al meglio in ambito europeo.

La senatrice FIORONI (*PD*) pone quesiti in ordine allo sviluppo della rete e ai margini di miglioramento delle interconnessioni con l'Europa.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede di approfondire gli aspetti legati alla capacità della rete di assorbire le produzioni intermittenti e non

programmate piuttosto che la vasta platea nazionale di produttori di energia.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) interviene sul tema dei tempi utili per il rilascio delle autorizzazioni, facendo un confronto con i tempi medi dei Paesi europei concorrenti, al fine di individuare modalità di accelerazione delle procedure.

Il dottor PASQUALI conferma la presenza di una situazione molto diversificata regione per regione, per quanto concerne i regimi autorizzativi; osserva peraltro che restano generosi gli incentivi alle fonti rinnovabili, pur riconoscendo che sono necessari per sostenere la crescita del settore. Per quanto concerne l'immagazzinamento dell'energia, ricorda che sono in atto sperimentazioni di batterie i cui risultati verranno valutati con attenzione, prima di ogni decisione in ordine alla loro adozione; fornisce poi chiarimenti riguardo all'utilizzo delle risorse umane in seno al GSE, nonché rispetto al progetto «Corrente» teso a supportare il lavoro di circa 1.600 aziende italiane.

In considerazione della durata dell'audizione e dell'interesse dei temi trattati, il presidente CURSI ringrazia il dottor Pasquali per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito della sua audizione ad altra seduta. Comunica altresì che la documentazione depositata dall'auditore, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto all'ingegnere Ricci, presidente e amministratore delegato del GME, e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegnere RICCI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, sottolineando i principali obiettivi dei mercati, tra cui lo sviluppo del settore energetico per favorire la crescita economica. Ricorda peraltro che oltre alla gestione dei mercati il Gestore si occupa del loro monitoraggio, anche per una valutazione delle politiche che hanno portato ad un rinnovo del parco produttivo. Complessivamente si osserva un miglioramento dell'efficienza produttiva, accompagnato da una crescita della concorrenzialità e una riduzione delle differenze di prezzo tra Nord e Sud del Paese. Dopo aver analizzato i fenomeni determinati dall'innovazione tecnologica, si sofferma sulle prospettive di sviluppo dei singoli mercati.

Il presidente CURSI propone un approfondimento del tema concernente lo sviluppo delle infrastrutture anche nella logica della realizzazione di nuovi rigassificatori.

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede quale peso abbiano le infrastrutture sul prezzo del gas, posto che da più parti viene auspicata la realizza-

zione di un *hub*. Chiede infine un giudizio sul livello di incentivi alle fonti rinnovabili per usi termici.

La senatrice FIORONI (*PD*) interviene per approfondire il tema della flessibilità nei servizi e gli interventi regolatori, per comprendere anche quali conseguenze possono derivare dall'abbandono del mercato a termine.

L'ingegnere RICCI, con riferimento alle infrastrutture, osserva che l'attività di trasporto non dovrebbe mai porre vincoli al mercato, e questo anche grazie agli interventi regolatori. Ritiene opportuno conservare una copertura di prezzo nel medio periodo per evitare che le oscillazioni di prezzo del mercato *spot* possano incidere sui livelli di produttività.

Il presidente CURSI ringrazia l'ingegnere Ricci per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto all'ingegnere Paolo Vigevano, presidente e amministratore delegato dell'Acquirente Unico, e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegnere VIGEVANO illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, annunciando una sostanziale condivisione rispetto alla scelta operata nella SEN di attribuire priorità all'efficienza energetica, agli interventi di miglioramento del mercato del gas e al sostegno delle energie rinnovabili. Giudica altresì importante l'incremento della capacità della interconnessione trans-frontaliera, nonché l'avvio di una fase di revisione del sistema di *governance* del settore. Ritiene infine che un contenimento dei costi dell'energia potrebbe essere il risultato di una revisione della tassazione su di essa applicata.

Il senatore BUBBICO (*PD*) esprime perplessità su una formula di *governance* di tipo centralistico, proponendo di approfondire le possibilità di apertura del mercato a fronte di una garantita libertà di manovra per l'Acquirente Unico con l'attuale sistema regolatorio.

L'ingegnere Vigevano ritiene che, pur mantenendo fermo l'attuale quadro regolatorio, siano determinanti le scelte di governo del sistema.

Il presidente CURSI ringrazia l'ingegnere Vigevano per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì che la documentazione depositata dall'audit, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il presidente GARRAFFA rivolge un indirizzo di saluto al dottor Besseghini, amministratore delegato di RSE, e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor BESSEGHINI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, sottolineando l'opportunità di un'analisi sul medio periodo per tenere nel dovuto conto l'evoluzione delle tecnologie, come dimostrato dalle fonti rinnovabili, rispetto alle quali varrebbe la pena di incrementare gli investimenti. Quanto alle cosiddette reti intelligenti, richiama il ruolo di *leadership* del nostro Paese, che dovrà necessariamente tradursi in un adeguato peso sul piano regolatorio.

Il senatore BUBBICO (PD) chiede di conoscere quale evoluzione tecnico-operativa potrà avere l'utilizzo della corrente continua.

Il presidente GARRAFFA, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ringrazia il dottor Besseghini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito della sua audizione ad altra seduta. Comunica altresì che la documentazione da lui depositata poiché nulla osta da parte sua, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3048) *Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzocchi e Carlucci; Mattesini ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il presidente GARRAFFA comunica che non sono pervenuti emendamenti da parte dei Gruppi parlamentari e che pertanto l'esame potrà proseguire non appena sarà stato emesso il parere dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria**

**354<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GIULIANO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Mauro Nori, direttore generale dell'INPS.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del direttore generale dell'INPS, in relazione all'affare assegnato relativo agli effetti della soppressione degli enti previdenziali ENPALS ed INPDAP ed il relativo trasferimento delle loro funzioni all'INPS (n. 748)**

Riprende l'affare assegnato, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il dottor NORI fornisce il quadro riassuntivo delle attività realizzate ed intraprese nel corso del mese di settembre scorso nell'ambito del processo di integrazione dell'INPDAP e dell'ENPALS nell'INPS.

Con Direttiva del 13 luglio 2012, il Ministro del lavoro, nel fornire ulteriori indicazioni sul processo di integrazione, ha invitato l'Istituto a predisporre un Piano Industriale triennale sulla base di un'analisi organizzativa e finanziaria d'impatto dei diversi interventi in relazione agli obiettivi di risparmio da conseguire. Il documento consentirà il monitoraggio e l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle fasi del processo di riordino conseguente all'incorporazione degli Enti soppressi. È in fase di formalizzazione nei confronti degli organi di indirizzo strategico e politico dell'Istituto un Piano Operativo Triennale, finalizzato a realizzare gli incrementi di efficienza ed efficacia attesi dall'accorpamento, nonché a conseguire gli obiettivi di risparmio definiti dalla vigente normativa, ed in particolare dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 (cosiddetta «*spending review*»). È già stata conclusa l'analisi completa degli interventi necessari per la razionalizzazione logistica dell'INPS, alla luce dell'integrazione con le strutture dei soppressi INPDAP ed ENPALS, ed alla correlata stima degli investimenti necessari al fine di efficientare gli spazi destinati ad uso strumentale, nell'ottica della riduzione delle locazioni passive e delle spese di funzionamento. L'attuazione di tali interventi comporterebbe a regime un risparmio annuo in termini di minori spese di funzionamento pari a circa 36 milioni di euro; nell'immediato, tuttavia, per far fronte agli interventi di adattamento e trasferimento si genereranno maggiori oneri.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e ribadito nelle istruzioni operative emanate dal Ministro del lavoro, l'INPS potrà procedere al proprio riassetto organizzativo all'esito dell'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso ente. Nelle more dell'emanazione di tali decreti e alla luce dei risultati scaturiti dalla sperimentazione in atto, è opportuno avviare un processo di allineamento del modello organizzativo alla necessità di integrare le funzioni del soppresso INPDAP, agendo su quegli aspetti che la sperimentazione ha individuato suscettibili di intervento. La portata di tale processo richiede l'attivazione di una fase di sperimentazione di nuovi assetti organizzativi per le Direzioni provinciali, per valutare pienamente le ricadute operative e gestionali della nuova articolazione organizzativa. La sperimentazione, che interesserà un ristretto gruppo di Direzioni provinciali INPS ed *ex* INPDAP, avrà luogo a decorrere dal 1° gennaio 2013, dopo aver fornito opportuna informativa alle organizzazioni sindacali.

Infine durante le prime decadi di settembre si è concluso il processo di unificazione fisica dei centri elettronici degli enti soppressi presso i locali che già ospitavano il centro elettronico dell'INPS. La razionalizzazione dell'infrastruttura *hardware* ha consentito la dismissione di 130 *server* e di armonizzare le procedure di *disaster recovery* e *backup*.

Il dottore Nori si sofferma quindi sulle problematiche connesse alla riforma della *governance* degli Enti previdenziali. In proposito sottolinea che da una analisi delle principali dimensioni dei sistemi previdenziali risulta che il modello italiano, incentrato sull'INPS, è in grado di gestire efficientemente numeri di assicurati, pensionati e livelli di spesa assimilabili ai contesti francesi e tedeschi, e si sofferma su alcune valutazioni comparative con i sistemi previdenziali di tali Paesi. L'INPS è un'agenzia pubblica con meccanismi tipici dell'azienda privata e rappresenta un esempio di struttura modello a livello internazionale. Il miglioramento del sistema informativo conseguito rischia tuttavia talora di confliggere con i ritmi connessi al meccanismo informatico della pubblica amministrazione nel suo complesso, che può incorrere in ritardi.

Nel soffermarsi quindi sul documento sulla riforma della *governance* redatto dal gruppo di lavoro insediato dal ministro Fornero presso il suo Dicastero, ne sottolinea il grande rilievo sotto il profilo della ricognizione storica e comparata, giudicandolo tuttavia meno convincente sotto l'aspetto propositivo. Ciò con particolare riferimento al modello attuale, da cui originerebbe una storica conflittualità tra Presidente e Direttore generale. Sotto questo profilo a suo avviso la ricostruzione appare superficiale, ove si consideri che un tasso di conflittualità nella prima consiliatura era comunque presente all'interno del CDA, nella seconda riguardava i rapporti CIV-CDA e nella terza quelli tra CDA e Presidente. Non è dunque il modello attuale a generare conflittualità, essendo essa piuttosto legata da un lato alle singole sensibilità e dall'altro alla circostanza che, laddove vi siano competenze contigue, sono comunque possibili sovrapposizioni, e dunque potenziali conflitti. Il problema è dunque semmai quello di definire con chiarezza le competenze dei singoli organi. In questo quadro, egli si sofferma sulla possibilità di affidare la modalità di composizione dei conflitti strategici alla definizione politica, ovvero di conferire la composizione dei conflitti gestionali ad organi interni. Specifica infine che la competenza degli atti regolamentari di alta amministrazione va affidata ad organismi collegiali, non giudicando opportuno affidarli ad un organo monocratico. Invoca altresì regole chiare sulla gestione, conferendo il potere di nomina e revoca dei dirigenti generali al Direttore generale.

Il presidente GIULIANO ringrazia il dottor Nori per l'ampia e interessante esposizione, dichiarando aperto il dibattito.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) si sofferma in particolare sul forte disavanzo economico di esercizio 2012 dell'INPDAP, su cui grande è l'attenzione della sua parte, chiedendo in proposito valutazioni specifiche. Sollecita inoltre delucidazioni sul piano di razionalizzazione logistica dell'INPS ed esprime la preoccupazione che ciò possa evocare l'idea di uno smantellamento di strutture che rappresentano invece un fondamentale punto di riferimento per i cittadini.

Il senatore CASTRO (*PdL*) ringrazia il dottor Nori per l'ampia e franca esposizione dei fatti e per gli interessanti dati informativi forniti. Anche le ultime vicende hanno evidenziato che il modello Consiglio d'amministrazione-Direttore generale era ispirato ad un CDA nel quale le istanze della politica erano rappresentate in proporzione ai risultati elettorali conseguiti. Successivamente è intervenuta la «novità» monocratica. È evidente la forte diversità esistente tra un modello di DG portatore degli interessi delle tecnostutture ed uno nel quale si misurano due monocratismi. E sono ugualmente evidenti i rischi di forzature, atteso che un commissariamento non può che corrispondere ad istanze di ristrutturazione di tale imponenza e delicatezza da richiedere competenze di tipo «dittatoriale». Attesa l'attuale straordinaria congiuntura organizzativa, e di fronte ad un *merger* imponente come quello in esame, si chiede quanto sia importante la ricostituzione di una dinamica classica tra organismo plurale e direzione generale e se risulti preferibile la facilità istituzionale del comando monocratico ovvero il ricorso a dinamiche più complesse, meno veloci, ma più efficaci e idonee anche sotto il profilo dell'*accountability*.

Il presidente GIULIANO chiede una ricostruzione organica della situazione derivante dall'unificazione con riferimento al quadro dirigenziale, con specifico riferimento alla situazione attuale, ai risultati attesi e agli sviluppi possibili.

Il senatore TREU (*PD*) domanda indicazioni sulla dinamica esistente tra organi collegiali e direzione generale e sulle relazioni tra gli organi collegiali, con specifico riferimento alla figura del CIV e delle sue possibili varianti. Si associa inoltre alla richiesta del Presidente Giuliano in ordine al futuro modello organizzativo ed alle questioni organizzative connesse alla fusione. Chiede infine dettagli sul Piano industriale annunciato.

Il senatore NEROZZI (*PD*) si sofferma in particolare sui rapporti tra organo politico e Direzione generale, sottolineando l'esigenza di un riequilibrio di poteri che oggi appaia squilibrati. Con specifico riferimento ai dirigenti, risultati sovrabbondanti per effetto della fusione, si chiede se il numero risulti eccessivo trattandosi di un doppione naturale o se in passato gli Enti non abbiano largheggiato nelle promozioni, in disallineamento evidente con il rispettivo Piano industriale, e domanda quali siano i criteri di selezione della dirigenza. Infine, sollecita chiarimenti esaustivi sull'origine del *deficit* INPDAP e sulle sue conseguenze.

Il senatore PASSONI (*PD*) chiede una valutazione del Direttore generale sullo stato politico-organizzativo dell'unificazione, con specifico riferimento ai problemi e alle prospettive possibili, ivi incluse le resistenze nei confronti del *merger*. Chiede inoltre come possa concretizzarsi nell'immediato futuro la riduzione di organico. Infine, osserva che il modello dell'Istituto, nell'attuale importantissima congiuntura, è articolato su due strutture monocratiche: a suo giudizio si tratta di una delle peggiori solu-

zioni possibili, in considerazione del delicato momento, anche attesi i numeri e la forza dell'Istituto, peraltro in forte crescita nella prospettiva. Rivela altresì che la dirigenza INPS, di grandissima qualità, nella storia ha avuto un potere enorme ed è sempre stata all'interno dei conflitti, sui quali ha inciso in modo non secondario. Infine, avanza perplessità e dubbi in ordine alla riconduzione al Direttore generale dei poteri di nomina e revoca dei dirigenti generali.

La senatrice BIANCHI (*PdL*) chiede di conoscere se in seguito alla fusione nelle procedure di accertamento l'INPS continuerà a utilizzare i propri medici di riferimento, ovvero quelli di ENPALS e INPDAP, le cui prestazioni sono peraltro a pagamento.

La senatrice CARLINO (*IdV*) domanda se il forte disavanzo INPDAP possa mettere a repentaglio il pagamento delle pensioni.

Il presidente GIULIANO ringrazia nuovamente il Direttore dell'INPS e tutti gli intervenuti, osservando che il numero ingente dei quesiti posti e dei chiarimenti richiesti e l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea rendono necessario proseguire la trattazione in altra seduta.

Avverte altresì che la documentazione oggi consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 16 ottobre 2012

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 209 (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE OMEOIM-  
PRESE*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 210 (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR AMEDEO CICCHETTI DELL'UNIVER-  
SITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA E DI RAPPRESENTANTI DELL'AS-  
SOCIAZIONE ASSOBIOMEDICA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI ATTI COMUNI-  
TARI COM (2012) 541 DEFINITIVO E COM (2012) 542 DEFINITIVO (DISPOSITIVI  
MEDICI)*

**Plenaria****373<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***TOMASSINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cardinale.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368-B)** *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Ignazio Roberto Marino ed altri; Tomassini ed altri; Poretti e Perduca; Carloni e Chiaromonte; Baio ed altri; Massidda; Musi ed altri; Veronesi; Baio ed altri; Rizzi; Bianconi ed altri; D'Alia e Fosson; Caselli ed altri; D'Alia e Fosson e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta 9 ottobre scorso, con il prosieguo della discussione generale.

La senatrice NEGRI (PD) svolge alcune considerazioni critiche nei confronti del testo del disegno di legge in titolo che risulta peggiorato dopo le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, con particolare riguardo ad alcuni evidenti profili di incostituzionalità. In primo luogo l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento interno l'istituto del cosiddetto testamento biologico appare irrealizzabile alla luce dell'impianto normativo sottoposto ora all'esame della Commissione, in quanto le dichiarazioni anticipate di trattamento sono rese quasi impossibili e del tutto mortificate. Infatti, all'articolo 3, comma 1, si stabilisce che tali dichiarazioni esprimono soltanto orientamenti ed informazioni utili per il medico; al comma 4 del medesimo articolo si precisa poi che alimentazione ed idratazione non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento, mentre l'articolo 7, comma 1, prevede che i predetti orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante. A suo avviso, l'insieme delle disposizioni richiamate espone il testo ad illegittimità costituzionale, anche

perché in violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008.

Inoltre, uno dei punti più controversi del testo risulta essere reso più complicato nel momento in cui al comma 4 dell'articolo 3 si affronta il tema della alimentazione ed idratazione in modo ancor più cogente rispetto a quanto deliberato dal Senato in prima lettura. A ciò si aggiunga poi che nel comma 5 dello stesso articolo 3 si opera un'ulteriore restrizione della platea dei destinatari delle dichiarazioni anticipate di trattamento che assumono rilievo solo quando il soggetto si trovi nell'incapacità permanente per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale, condizione che, però, da più parti viene avvicinata alla morte cerebrale. In senso altrettanto critico va letto l'articolo 7 in quanto durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il comma 3 che prevedeva l'istituzione di un collegio di medici per superare eventuali controversie tra il fiduciario ed il medico curante. In tal senso, la volontà del soggetto risulta ingabbiata da una serie di disposizioni che, come rilevato in precedenza, saranno facilmente censurabili sotto il profilo della illegittimità costituzionale.

A tali considerazioni di merito si deve poi aggiungere che sollevare il tema del cosiddetto biotestamento nello scorcio finale della legislatura può prestarsi a manifeste strumentalizzazioni politiche, confermate anche dalla centralità che questi argomenti rivestono nella carta fondativa del centro-destra italiano. Ritiene tuttavia che la caratterizzazione identitaria di tale schieramento politico in ordine alla materia del cosiddetto testamento biologico sia indice di un chiaro e pericoloso ideologismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e malattie invalidanti (n. 507)**

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice BIONDELLI (*PD*), illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale norma ha previsto la revisione delle percentuali di invalidità civile, con decreto ministeriale, emanato sulla base dei lavori di una Commissione, appositamente nominata, e previo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'attuale tabella delle percentuali di invalidità civile è posta dal decreto ministeriale 5 febbraio 1992, e successive modificazioni.



L'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto demanda ad un successivo accordo, da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione degli indirizzi applicativi della nuova tabella, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della medesima sul territorio nazionale. In ogni caso, la tabella sembrerebbe entrare in vigore in via immediata e non in via subordinata alla conclusione dell'accordo.

La relazione (anteposta allo schema di decreto) della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute ricorda che la Commissione ha operato dal maggio 2010 al novembre 2011 e che era composta da esperti nominati da: il Ministero della salute; l'INPS; il Ministero dell'economia e delle finanze; la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA).

La medesima relazione osserva che la Commissione ha proceduto: all'aggiornamento delle denominazioni diagnostiche, mutuando la classificazione ICD9 CM, versione 2007, dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità); all'inserimento sia di quadri patologici finora non considerati – come alcune malattie rare – sia (nell'ambito di alcune patologie) di quadri diagnostici nuovi, suscettibili di determinare menomazioni permanenti; all'aggiornamento dei quadri fisiopatologici di ciascun organo ed apparato; all'aggiornamento della documentazione clinica necessaria alla diagnosi ed alla valutazione dei quadri disfunzionali; all'eventuale revisione delle percentuali di invalidità, in relazione alle modifiche ed agli aggiornamenti summenzionati.

La tabella si articola in due parti. La prima illustra i criteri per l'applicazione della seconda parte, la quale è divisa per raggruppamenti patologici. Ciascun raggruppamento è, a sua volta, esaminato in due parti: nella prima, si descrivono i criteri per la valutazione dei *deficit* funzionali; nella seconda, sono riportati le singole patologie, secondo la classificazione OMS suddetta, con l'eventuale indicazioni delle classi funzionali, ed i relativi valori percentuali. Questi ultimi – così come nella vigente tabella – sono, a seconda della patologia, determinati o mediante un valore minimo ed uno massimo o in una misura fissa.

Si ricorda, inoltre, che, sotto il profilo letterale, riguardo ai fattori generali che determinano le invalidità, lo schema di decreto affianca al termine «malattia» quello di «menomazione», in sostituzione del termine «minorazione», in linea – come rileva la premessa dello schema di decreto – con la terminologia adottata dalle Nazioni Unite e dall'OMS e con un'evoluzione in atto da tempo che sposta l'attenzione dell'effetto della patologia alle sue cause.

Allo schema di decreto è allegato il relativo parere negativo, espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 26 settembre 2012 (lo schema è stato sottoposto alla Conferenza, anche se il citato art. 20, comma 6, del decreto-legge n. 78 non obbligava a tale esame consultivo). Il parere negativo deriva (com'è spiegato nelle relative premesse) dalle seguenti circostanze: i presidenti

delle Regioni e delle Province autonome avevano (nella medesima seduta del 26 settembre 2012) richiesto un rinvio dell'esame, ai fini dello svolgimento di ulteriori approfondimenti; il Ministro della salute – anche in base alle considerazioni che nella Commissione summenzionata erano presenti esperti nominati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e che lo schema di decreto costituisce una delle iniziative per il contrasto delle frodi in materia di invalidità civile – ha ritenuto di non accogliere tale richiesta.

Il relatore, senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), si associa alla relazione svolta dalla senatrice Biondelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3510) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2012**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 3510. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per i Documenti LXXXVII-bis, n. 2 e LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice, senatrice GRANAIOLA (*PD*), riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo: riguardo al disegno di legge comunitaria 2012, si segnala, per quanto concerne le materie della presente Commissione, l'articolo 9 che inserisce un nuovo comma *2-ter* all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari». La novella è diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene qui confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. Tale disposizione, secondo quanto indicato nella rubrica e nella relazione illustrativa, fa riferimento alla procedura di infrazione n. 2009/4583, archiviata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011: al fine di chiarire l'interpretazione delle disposizioni nazionali contestate dalla Commissione europea, infatti, è stata adottata la Circolare 22 luglio 2010, n. 5107 del Ministero dello sviluppo economico che ha già fornito chiarimenti in senso conforme alla disposizione in esame. Tenuto conto dell'intervenuta archiviazione della procedura di infrazione, presumibilmente alla luce della richiamata circolare, la disposizione di cui al suddetto articolo 9 sembra intesa, per ragioni

di certezza del diritto, a codificare la regola già enunciata in via interpretativa.

Si ricorda, inoltre, che il disegno di legge comunitaria reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B, tra le quali si segnala, in particolare, la direttiva 2011/24/UE. Essa disciplina i diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, sia per l'assistenza di base che per le cure ospedaliere, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa. La direttiva fissa gli obblighi degli Stati membri, anche al fine di garantire la continuità delle cure. In particolare, lo Stato membro di cura ha l'obbligo di prestare l'assistenza sanitaria transfrontaliera conformemente alla propria legislazione in vigore, ai propri standard e orientamenti di qualità e sicurezza e alla normativa dell'Unione in materia di standard di sicurezza. Ogni Stato membro, inoltre, deve istituire punti di contatto nazionali, al fine di informare i pazienti dei loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e sui prestatori di assistenza sanitaria dello Stato membro di cura.

Quali ulteriori direttive di interesse per la presente Commissione, si possono citare la direttiva 2011/70/Euratom, la quale stabilisce un quadro comunitario al fine di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché la direttiva 2012/12/UE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana: si tratta di direttive che avrebbero meritato un approfondimento anche attraverso una serie di audizioni. Quest'ultima reca modifiche alla direttiva 2001/112/CE in materia, prevedendo l'applicabilità delle norme generali della legislazione alimentare europea ai succhi di frutta, dettando ulteriori disposizioni in materia di denominazioni di vendita e di etichettatura per tali prodotti. La direttiva, infine, detta condizioni relative al potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati.

In merito agli altri documenti connessi, si rileva che Il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2012 è stato predisposto nel mese di novembre dello scorso anno, mentre la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2012 è stata presentata dal Governo alle Camere il 4 maggio 2012, in ritardo rispetto alla scadenza legislativa prevista per il 31 dicembre di ogni anno. Ciò comporta, essendo ormai alla fine del 2012, che il Programma di lavoro della Commissione europea è già in parte attuato, e che il valore programmatico della relazione predisposta dal Governo, che doveva indicare obiettivi, priorità e orientamenti è senza dubbio di minore impatto.

Riguardo alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011, si segnala, in particolare, il paragrafo 10.3 della Parte terza, relativo alla partecipazione al processo per la realizzazione delle politiche europee nel settore della salute. Il paragrafo ricorda che, nel 2011, l'Italia ha partecipato attivamente alla fase ascendente di diversi atti comunitari, quali, ad esempio, le direttive del cosiddetto «pacchetto farmaceutico», nonché ai lavori per l'adozione delle con-

clusioni del Consiglio sull'innovazione dei dispositivi medici. In materia di prevenzione sanitaria, l'Italia ha partecipato a diverse iniziative dedicate alla salute e benessere mentale.

Il paragrafo dedicato alle politiche per la salute contiene, poi, due ulteriori sottoparagrafi, rispettivamente dedicati alla sanità alimentare e alla salute animale. In estrema sintesi, con riguardo al primo argomento sono da segnalare le attività in tema di aggiornamento dei regolamenti sul controllo all'importazione degli alimenti e sull'igiene degli alimenti di origine animale. La Relazione segnala inoltre il lavoro svolto nell'ambito del Piano nazionale integrato pluriennale dei controlli ufficiali in materia di alimenti. È segnalata anche l'adozione di tre Decisioni autorizzative su nuovi OGM: su tali tematiche, in altro paragrafo della Relazione (paragrafo 2.5 della Sezione prima), si sottolinea l'atteggiamento prudente dell'Italia, informato all'esigenza, emersa in sede di consultazioni con le amministrazioni interessate, di non pregiudicare la possibilità di introdurre limitazioni motivate da parte degli Stati membri.

Con riferimento alla salute animale, nel 2011 il Governo ha garantito la partecipazione a gruppi di lavoro su vari temi, tra i quali anagrafi zootecniche, acquacoltura, monitoraggio dei piani di controllo di alcune malattie animali.

La Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea segnala come il programma della Commissione annunci numerose iniziative in materia di sanità per il 2012. Tra queste si richiama l'emanazione delle disposizioni di attuazione della direttiva n. 24 del 2011 sulla sanità transfrontaliera che, come ricordato sopra, risulta presente nell'allegato B del disegno di legge comunitaria A.S. n. 3510. Inoltre, viene ricordata la proposta di revisione delle direttiva sui prodotti del tabacco, con particolare riferimento alla tutela dei giovani e delle fasce più vulnerabili, e l'emanazione di un regolamento complessivo sui dispositivi medici che riunisca le disposizioni contenute in provvedimenti settoriali.

Con riferimento alla salute alimentare, la relazione segnala due posizioni critiche dell'Italia in materia di revisione delle misure di controllo di talune sostanze e dei relativi residui negli animali vivi e nei loro prodotti – ove la posizione italiana è orientata al mantenimento di un numero minimo di controlli obbligatori – ed in materia di igiene delle carni, ove la posizione italiana assume una posizione critica riguardo ad alcune misure di semplificazione riguardo ai controlli negli impianti di macellazione. Altro tema di rilievo è quello dei prodotti fitosanitari, in relazione al quale l'Italia è chiamata ad assumere una posizione di responsabilità nel coordinamento delle attività di autorizzazione fra i Paesi di una determinata area.

In tema di tutela della sicurezza dei pazienti e tutela dei consumatori, la Relazione pone in rilievo le modifiche alla normativa sui dispositivi

medici: in tal senso il Governo si impegna a fornire tutti gli elementi utili, onde assicurare che la sorveglianza del mercato di tali dispositivi sia informata alla cooperazione tra gli Stati membri e all'adozione di sistemi di tracciabilità dei dispositivi a maggior rischio.

Coglie infine l'occasione per segnalare che per quanto riguarda il settore dei cosmetici, poiché non sarà più applicata la direttiva 76/768/CEE dall'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1223/2009 e cioè dall'11 luglio 2013, occorre che gli stessi per essere commercializzati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento siano sottoposti a severi controlli di conformità a tale regolamento.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), si unisce alla esposizione svolta dalla senatrice Granaiola.

La senatrice PORETTI (*PD*) interviene incidentalmente per segnalare come non si è ancora completato il percorso parlamentare del disegno di legge comunitaria per il 2011 (A.S. 3129), disegno di legge nel quale la Commissione aveva in particolare approfondito l'articolo 14. Chiede, pertanto, in che modo possano coerentemente essere affrontati i disegni di legge comunitaria che si sono in questo modo sovrapposti.

Il PRESIDENTE, nel precisare che eventuali audizioni da svolgere sulle questioni connesse al disegno di legge n. 3510 potranno essere tenute presso la Commissione di merito, fa presente alla senatrice Poretti che già in passato si è verificata la circostanza di un accavallamento temporale di diversi disegni di legge comunitaria; auspica che in futuro possa essere maggiormente salvaguardata la propeudicità di tali provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (n. COM (2012) 541 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009 (n. COM (2012) 542 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che giovedì prossimo, 18 ottobre, alle ore 9, avrà luogo, nella modalità della teleconferenza, l'audizione dell'europarlamentare Gardini in merito alle proposte di regolamento europeo sul tema

dei dispositivi medici e dei dispositivi medici *in vitro*. In tale sede, la Commissione potrà illustrare i contenuti della risoluzione che sarà votata nella seduta di domani.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) chiede di valutare l'ipotesi di rinviare la votazione della risoluzione all'inizio della prossima settimana, anche tenuto conto dello svolgimento di alcune audizioni, in sede informale, ancora in corso presso la Commissione. A ciò si aggiunga che la stessa 14<sup>a</sup> Commissione esprimerà il proprio parere la prossima settimana.

Il PRESIDENTE ribadisce che è stato in precedenza concordato che l'iter dei provvedimenti comunitari in titolo termini nella seduta di domani, anche per evitare alla Commissione di trovarsi in una situazione di ingorgo dei lavori per effetto della trasmissione da parte della Camera del decreto-legge n. 158 del 2012. Tiene poi a precisare che l'interlocuzione con l'europarlamentare Gardini rappresenta una occasione preziosa non solo di scambiare delle valutazioni in merito alla risoluzione che verrà approvata, ma soprattutto nell'ottica di sensibilizzare le istituzioni europee sulle indicazioni che la Commissione intenderà sottolineare.

Con il voto contrario della senatrice ADERENTI (*LNP*), la proposta del Presidente di concludere l'esame degli Atti comunitari nn. 541 e 542 nella seduta di domani, viene approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente TOMASSINI comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Omeoimprese, tenutasi stamattina, nonché dell'audizione informale del professor Americo Cicchetti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di rappresentanti dell'Assobiomedica, nell'ambito dell'esame degli Atti comunitari nn. 541 e 542 (dispositivi medici), dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 211 (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA MARCELLA MARLETTA, DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELLA DOTTORESSA ROBERTA MARCOALDI, DELL'ORGANISMO NOTIFICATO PER I DISPOSITIVI MEDICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI COM (2012) 541 DEFINITIVO E COM (2012) 542 DEFINITIVO (DISPOSITIVI MEDICI)*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria****379<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Roberta Nardi e la dottoressa Maurina Sessolo dell'Ufficio tecnico del Consorzio Servizi di igiene del territorio-Bacino TV1; l'ingegner Angelo Mandato, amministratore delegato della SESA S.p.A., e il dottor Enzo Gasparutti, presidente di Idealservice Soc. Coop..*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente D'ALÌ comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione di rappresentanti del Consorzio Servizi di igiene del territorio-Bacino TV1, di Sesa-Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. e di Idealservice Soc. Coop.**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 9 ottobre scorso.



La dottoressa NARDI illustra i principali dati relativi alla produzione ed alla gestione dei rifiuti del Consorzio CIT – Autorità di Bacino Treviso 1, che interessa 44 Comuni e serve circa 313.000 abitanti. In particolare fa presente che nel 1997 ciascun abitante del bacino produceva circa 200 chilogrammi all'anno di rifiuto secco non riciclabile, mentre nel 2011 tale valore è stato quantificato in 56 chilogrammi. Il passaggio al sistema di raccolta «porta a porta» risulta, anche nel caso del Consorzio CIT, strettamente correlato all'aumento della raccolta differenziata. Il Consorzio ha pertanto intrapreso la realizzazione di un sistema di monitoraggio e di vigilanza ed il graduale passaggio al «porta a porta» delle principali frazioni recuperabili. Illustra quindi i dati relativi ai costi a carico dei cittadini distinti in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e della popolosità dei Comuni serviti. Per quanto riguarda l'effettiva destinazione al riuso ed al recupero dei rifiuti, fa presente che il Consorzio ha stipulato appositi accordi convenzionali con il CONAI finalizzati alla reimmissione nel ciclo produttivo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

Il dottor GASPARUTTI sottolinea preliminarmente la rilevanza strategica del compostaggio nell'ambito del ciclo dei rifiuti, anche al fine di ottenere una frazione secca pulita facilmente utilizzabile. Illustra quindi approfonditamente le caratteristiche tecniche e produttive dell'impianto gestito dalla società cooperativa Idealservice. Le potenzialità dell'impianto gestito da Idealservice sono ampiamente sfruttate, anche grazie al notevole incremento della raccolta differenziata nella regione Friuli Venezia Giulia. Si sofferma infine nella descrizione dei dati quantitativi relativi alla capacità produttiva ed ai livelli di rifiuti trattati.

L'ingegner MANDATO riassume brevemente le difficoltà riscontrate in fase di avvio dell'impianto di Este, alla cui realizzazione hanno contribuito tecnici tedeschi ed olandesi. L'impianto è cresciuto negli anni ed ha svolto spesso una funzione supplente rispetto alle carenze di strutture omologhe presenti sul territorio regionale. Nel tempo è stato inoltre aggiunto un impianto di biodigestione aerobica ed oggi l'impianto di Este produce 40 milione di kilowattora all'anno. I vantaggi in termini di costo conseguiti nella gestione dell'impianto hanno permesso di coinvolgere più facilmente le amministrazioni comunali interessate. Si sofferma infine sulle iniziative avviate dalla SESA S.p.A., consistenti in programmi di sensibilizzazione della collettività tramite una cooperativa sociale.

La senatrice MAZZUCONI (PD) osserva preliminarmente che le realtà particolarmente virtuose nel settore dei rifiuti hanno avuto spesso, in passato, una natura giuridica pubblica, a riprova della validità di tale modello istituzionale. Fa quindi presente la necessità di risolvere il problema degli affidamenti alle società partecipate dagli enti locali, il cui importo eccede la soglia di 200.000 euro. Tale criticità è aggravata dalla circostanza per cui l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato si è dichiarata incompetente, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge sulla

*spending review* (decreto-legge n. 95 del 2012), sui ricorsi ad essa presentati. Chiede poi come sia stato risolto dagli auditi la questione relativa al computo dell'IVA sulle tariffe dei rifiuti scaturita a seguito della sentenza n. 238 del 2009 della Corte Costituzionale.

La dottoressa NARDI fa presente che i tre consorzi di bacino si stanno organizzando a livello di Provincia per affrontare in modo adeguato le problematiche evocate dalla senatrice Mazzuconi.

Il presidente D'ALÌ chiede se i tre consorzi sono stati costituiti contestualmente e a seguito di adesione volontaria.

La dottoressa NARDI osserva che i tre consorzi sono sorti più o meno nello stesso periodo a seguito di pianificazione regionale, secondo quanto previsto da una legge regionale del 1988.

Il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*) domanda maggiori informazioni sulla natura dei consorzi.

La dottoressa NARDI fa presente che si tratta di consorzi di diritto pubblico.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) rileva che sarebbe interessante prevedere lo svolgimento di un sopralluogo della Commissione presso l'impianto di compostaggio le cui caratteristiche sono state illustrate dai soggetti auditi.

Il presidente D'ALÌ ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente D'ALÌ, constatata l'assenza del numero legale necessario per l'esame dell'atto di Governo n. 502, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria**  
**130<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Riccardo Iacona, autore di «Se questi sono gli uomini», sul femminicidio.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MARCENARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Riccardo Iacona, autore di «Se questi sono gli uomini», sul femminicidio**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il presidente MARCENARO in apertura di seduta, dopo aver presentato la persona audita, il dottor Riccardo Iacona, giornalista d'inchiesta e autore del libro «Se questi sono gli uomini», ricorda come la presente sia la seconda audizione sul tema del femminicidio, dopo quella dell'avvocato Manente, avvenuta la scorsa settimana.

Il dottor IACONA riepiloga brevemente i dati relativi ai femminicidi in Italia, che sono stati 137 nel corso del 2011 e sono già oltre 90 nel 2012, con una media di una donna uccisa ogni due giorni. Non si tratta di solito di casi imprevedibili di pazzia: solo il 6 per cento degli autori sono dichiarati incapaci di intendere e di volere. Il contesto sociale è notevolmente ampio. Il fenomeno colpisce ugualmente tutte le parti del territorio italiano, e coinvolge tutti gli strati sociali. La maggior parte di questi omicidi avviene con modalità quasi mafiose, in un clima omertoso e in pubblico e molto spesso in un contesto in cui tutti coloro che avrebbero potuto intervenire erano al corrente della criticità della situazione: i vicini, le forze dell'ordine, i magistrati, perché le donne colpite spesso sono quelle che hanno cominciato a ribellarsi a una situazione di violenza reiterata, psichica o fisica, parte di un processo di annientamento messo in atto dall'omicida prima ancora dell'eliminazione fisica. Tutti questi elementi definiscono un quadro di violenza endemica. L'Italia cova, all'interno dell'Occidente che si suppone civilizzato, una nicchia di grande arretratezza culturale. La risposta dello Stato, in queste circostanze, dev'essere decisa e incisiva. Se è vero che nel lungo periodo è necessario favorire un cambiamento culturale che comporti l'instaurazione di un rapporto uomo-donna effettivamente paritario, nell'immediato si impongono misure dissuasive di emergenza. Gli strumenti normativi esistenti, tra cui la recente legge anti-*stalking*, devono trovare piena attuazione. L'istituto dell'ammonizione, per esempio, si è rivelato di grande utilità. Su altre misure previste dalla legge, invece, si registra un forte ritardo, come sull'attuazione della rete, sullo stanziamento di fondi e sulla creazione di centri antiviolenza, ancora poco numerosi rispetto agli standard europei. Vero collo di bottiglia è poi la durata dei processi, che influisce anche sulla certezza della pena. Il fatto che molte donne vengano uccise dopo essersi rivolte allo Stato, è chiaramente una sconfitta per lo Stato stesso. Occorrerà inoltre aprire un serio dibattito politico a livello nazionale e l'introduzione di un'educazione sentimentale e sessuale nelle scuole. Un ruolo primario rivestono anche le politiche volte a favorire l'occupazione femminile.

Intervengono quindi i senatori Mariapia GARAVAGLIA (PD), FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI), CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e rivolgere domande.

A tutti risponde il dottor Riccardo IACONA.

Il presidente MARCENARO nel chiudere la seduta ringrazia la personalità audita e i senatori per la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 16 ottobre 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 84**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05*

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 16 ottobre 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Vicepresidente*  
Vincenzo DE LUCA

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (relatori: on. Gaetano Pecorella; sen. Vincenzo De Luca)**

(Esame e rinvio)

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una nuova relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia. Avverte che i relatori hanno presentato una proposta di relazione, che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione stessa. Comunica quindi che è fissato alle ore 8,30 di domani il termine per la presentazione delle proposte di modifiche.

Intervengono, per formulare osservazioni, i senatori Candido DE ANGELIS (*Apl-FLI*) e Gianpiero DE TONI (*IdV*).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, 17 ottobre 2012, alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 13,45.*